



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL Langhe Roero Leader
Società consortile a responsabilità limitata
www.langheroeroleader.it

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero”
(Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama)

AMBITO TEMATICO:
“2 – Turismo rurale sostenibile”

BANDO PUBBLICO
“Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le microimprese”
Elenco di misure/sottomisure/operazioni attivate dal GAL col presente bando:
MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (microimprese non agricole)

BANDO n° 2 / 2021

APERTURA BANDO: 12/03/2021

SCADENZA BANDO: ~~20/05/2021~~ **30/06/2021¹ ore 14.00 telematica**; ~~20/05/2021~~ 30/06/2021 ore 18.00 cartaceo

VERSIONE APPROVATA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/04/2021

¹ La scadenza è stata modificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 21/04/2021.

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Premessa.....	4
Art. 2 Inquadramento generale e definizioni	5
Art. 3 Richiedenti e beneficiari.....	8
Art. 4 Localizzazione del richiedente e degli interventi.....	9
Art. 5 Settori/attività ammissibili e perimetro di ammissibilità delle domande	10
Art. 6 Risorse finanziarie disponibili.....	11
Art. 7 Numero di domande presentabili	12
Art. 8 Termini per la presentazione delle domande.....	12
II PARTE: OGGETTO DEL BANDO	13
Art. 9 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL	13
Art. 10 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	13
Art. 11 Spese ammissibili e non ammissibili	15
Art. 12 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori	17
12.1 Condizioni generali.....	17
12.2 Condizioni specifiche.....	19
Art. 13 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento	21
Art. 14 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato	21
Art. 15 Divieto di cumulabilità	22
Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)	22
Art. 17 Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili.....	22
Art. 18 Criteri di selezione per la valutazione delle domande.....	23
III PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO.....	30
Art. 19 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando	30
Art. 20 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno	30
20.1 Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese).....	30
20.2 Iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte	30
Art. 21 Come compilare e presentare le domande di sostegno	32
21.1 Gestione informatica delle domande di sostegno.....	32
21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare.....	32
21.3 Impegni	35
Art. 22 Istruttoria delle domande di sostegno	37
22.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati con informativa	37
22.2 Procedure generali di istruttoria	38
22.3 Valutazione amministrativa delle domande	38
22.4 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione.....	38
22.5 Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda	38
22.6 Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento.....	39
22.7 Conclusione della procedura di istruttoria	40
22.8 Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)	40

Art. 23	<i>Presentazione delle domande di pagamento</i>	40
23.1	<i>Domanda di anticipo</i>	40
23.2	<i>Domanda di saldo</i>	41
Art. 24	<i>Istruttoria delle domande di pagamento</i>	42
24.1	<i>Istruttoria del GAL</i>	42
24.2	<i>Controlli di ARPEA</i>	43
24.3	<i>Controlli ANTIMAFIA</i>	43
Art. 25	<i>Riduzioni e sanzioni</i>	44
Art. 26	<i>Controlli ex post</i>	44
Art. 27	<i>Proroghe</i>	45
Art. 28	<i>Varianti</i>	45
28.1	<i>Definizione di variante</i>	45
28.2	<i>Presentazione della domanda di variante</i>	46
28.3	<i>Istruttoria della domanda di variante</i>	46
Art. 29	<i>Decadenza dal contributo</i>	46
Art. 30	<i>Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda</i>	47
30.1	<i>Ritiro della domanda</i>	47
30.2	<i>Riesami/ricorsi</i>	47
30.3	<i>Errori palesi e loro correzione</i>	47
30.4	<i>Cause di forza maggiore</i>	47
Art. 31	<i>Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni</i>	47
Art. 32	<i>Normativa</i>	48
Art. 33	<i>Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR</i>	51
Art. 34	<i>Termini per la richiesta di informazioni/documentazione</i>	51
Art. 35	<i>Disposizioni finali</i>	51
Art. 36	<i>Pubblicazione</i>	52
APPENDICI		52
ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA		52
<i>Allegato 1: Progetto di investimento e informazioni</i>		52
<i>Allegato 2: Dichiarazione di adesione o impegno ad aderire a reti/circuiti/itinerari/accordi</i>		52
<i>Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA</i>		52
<i>Allegato 4: Dichiarazione sul recupero dell'IVA</i>		52
<i>Allegato 5: Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa</i>		52
<i>Allegato 6: Dichiarazione in materia di "De Minimis"</i>		52
<i>Allegato 7: Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi</i>		52
<i>Allegato 8: Quadro di raffronto totale dei preventivi e relazione tecnico economica</i>		52
<i>Allegato 9: Scheda tecnica del progetto didattico</i>		52
<i>Allegato 10: Impegno a richiedere autorizzazioni</i>		52
<i>Allegato 11: Business Plan</i>		52

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. L'inedito momento storico di natura internazionale inerente il contagio da Covid19 ha imposto singolari cambiamenti sociali, negli stili di vita e nell'approccio al lavoro, con pesanti ripercussioni sull'economia e sulla sopravvivenza delle imprese, specie per il comparto turistico e della ristorazione con il loro indotto, ma anche per molte altre attività agricole, commerciali, artigianali e di servizio. Tale condizione colpisce in particolare i piccoli Comuni delle aree GAL, in cui le attività imprenditoriali sono preziosi strumenti di presidio del territorio e di servizio alla popolazione.
2. Fra gli strumenti approntati per fronteggiare la suddetta situazione, si citano i seguenti:
 - 2.1 - con specifico riguardo al FEASR, la DG Agri ha pubblicato un documento con ***"Informazioni agli Stati membri sull'uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia del virus da coronavirus nelle aree rurali [Ref. Ares(2020)1760067 - 25/03/2020]"***, in cui *"si ricorda agli Stati membri, ai loro dirigenti e alle autorità tutte le possibilità di utilizzare i loro programmi di sviluppo rurale (PSR) e le restanti risorse finanziarie per mitigare l'impatto socioeconomico della crisi"*, con la possibilità di utilizzare *"varie forme di sostegno per alleviare le difficili condizioni socioeconomiche"* - tra cui le risorse dei Gruppi di Azione Locale LEADER [art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013] - alcune delle quali *"possono essere rapidamente mobilitate per offrire una risposta immediata a situazioni critiche come la crisi COVID-19"*;
 - 2.2 - con riguardo alla Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER – sviluppo locale di tipo partecipativo) – Disposizioni per l'attuazione delle operazioni attivate nell'ambito della Sottomisura 2 (Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale), la Determinazione Dirigenziale n. 429/A1615A/2020 del 19/08/2020 ha, tra l'altro, consentito *"ai GAL la possibilità di modulare la percentuale di contributo pubblico per i bandi di prossima pubblicazione nell'ambito delle operazioni 6.4.1 (Creazione e sviluppo di attività extra-agricole) e 6.4.2 (Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese non agricole)"* oltre alla percentuale normalmente prevista del 40%;
 - 2.3 - con riguardo all'impatto del CoViD19 sulle imprese, alcuni GAL (tra cui il GAL Langhe Roero Leader) hanno partecipato alla conduzione di una analisi delle problematiche e delle necessità grazie a un questionario messo a punto da IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – su mandato regionale, finalizzato sia a dimensionare i danni che la sospensione ha generato nei confronti delle imprese del mondo rurale sia a circoscrivere gli interventi più utili per affrontare il nuovo scenario *post-lockdown*; i risultati dell'indagine sono confluiti nel rapporto di IRES *"Contributo di ricerca 302/2020 – IMPRESE RURALI ED EMERGENZA SANITARIA – Un'indagine sulle aree GAL del Piemonte"* reperibile al seguente link <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/iniziativa-a-favore-delle-aziende>.
3. Quanto sopra esposto, il presente Bando si discosta da quelli consueti del GAL basati su presupposti e obiettivi che sono diventati meno consoni nel nuovo scenario post Coronavirus, in cui si ritiene fondamentale garantire la tenuta delle imprese. In tale ottica, il presente Bando sostiene con un contributo pubblico **gli investimenti realizzati dalle microimprese per adeguare l'attività d'impresa ai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di iniziative in grado di aumentare la resilienza e reagire in modo proattivo ai mutamenti** determinatisi ai sensi dei precedenti commi, **nell'ambito del perimetro delineato sia dai settori/attività ammissibili meglio definiti all'art. 5 sia dalle finalità all'art. 9;** il Bando contempla dunque le seguenti tipologie di **investimenti**:
 - 3.1 - **in adeguamenti che consentano il mantenimento e il proseguimento in sicurezza delle attività d'impresa,** anche in ottemperanza a norme divenute obbligatorie proprio per fronteggiare l'emergenza sanitaria con lo scopo di prevenire e/o contenere il contagio, come ad es. le norme sul distanziamento sociale a tutela della sicurezza delle persone;
 - 3.2 - **in adeguamenti che consentano di ampliare l'attività imprenditoriale, di incrementare le opportunità di reddito e di implementare funzionalità e business precedentemente non presenti e in grado di dare all'azienda ulteriori prospettive economiche.**
4. Per avere un quadro generale sulla tipologia di interventi candidabili a finanziamento sul presente Bando, si invita a leggere con molta attenzione l'art. 5, in cui sono elencati i settori/attività ammissibili, è delineato il PERIMETRO DI INTERVENTO e sono puntualmente indicate le caratteristiche fondamentali che devono coesistere ai fini dell'ammissibilità dell'intervento stesso.
5. Per i soggetti che intendano candidare domande di contributo sul presente Bando, il GAL organizzerà durante la sua pubblicazione **almeno un incontro informativo pubblico** (in modalità telematica) al fine di fornire informazioni utili all'elaborazione del progetto. A tale incontro potranno partecipare i rappresentanti delle imprese interessate

e i tecnici consulenti delle stesse. In considerazione delle finalità del Bando descritte all'art. 9, l'incontro è finalizzato ad "accompagnare" i richiedenti nella formulazione di una domanda di contributo il più possibile in linea con gli obiettivi perseguiti dal Bando, eventualmente fornendo consigli e suggerimenti per un risultato di maggior efficacia complessiva.

La data dell'incontro sarà resa nota attraverso l'invio di un Comunicato Stampa ai giornali locali e la pubblicazione dell'informazione sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it e sul profilo Facebook <https://www.facebook.com/GallangheRoeroLeader/?ref=bookmarks>.

Art. 2 Inquadramento generale e definizioni

1. Il PSL del GAL Langhe Roero Leader - approvato dalla Regione Piemonte con Det. N° 2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Mis. 19 del PSR 2014-2020, disponibile sul sito del GAL al link <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/programma-di-sviluppo-locale> - è intitolato "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero" con un acronimo che intende fare esplicito riferimento al concetto di "Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama". Il PSL ha per obiettivo principale lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione integrata delle sue risorse. In particolare il "paesaggio", naturale e costruito, inteso come insieme delle componenti materiali e immateriali del territorio e fattore identitario della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale, sarà considerato risorsa trasversale da includere nello sviluppo dell'intero territorio GAL come "destinazione turistica" in ottica unitaria e di sistema. La messa in rete delle risorse turistiche in forma integrata potrà essere volano per la valorizzazione dei prodotti della terra, soprattutto dei prodotti di nicchia e di eccellenza del territorio. In tale contesto si favorirà lo sviluppo delle imprese in filiera o in rete tra più soggetti (microimprese, imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nel territorio GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune.
2. Le seguenti **DEFINIZIONI valgono con riferimento all'applicazione del presente Bando:**
 - a) **GAL:** Gruppo di Azione Locale
 - b) **PSR:** Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte
 - c) **PSL:** Programma di Sviluppo Locale del GAL Langhe Roero Leader
 - d) **TFUE:** Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
 - e) **Allegato I al TFUE:** comprende un elenco di prodotti in base ai quali le imprese produttrici sono ammissibili a finanziamento sulle diverse Operazioni del presente Bando.
 - f) **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno.
 - g) **Beneficiario:** soggetto che ha presentato domanda di sostegno e che, a seguito dell'istruttoria, rientra in graduatoria in posizione ammissibile e finanziabile e risulta quindi destinatario dell'agevolazione prevista dal Bando.
 - h) **Piccola impresa:** impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 50 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.
 - i) **Micro impresa:** impresa iscritta nella sezione imprese presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993 e dell'art. 7 del D.P.R. 581/1995), che occupa meno di 10 persone - intese come effettivi, corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
I limiti dimensionali sono determinati ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 Aprile 2005.
 - j) **Giovane imprenditore:** persona con un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.
 - k) **Impresa giovanile:** ai fini dell'attribuzione del punteggio, si riporta di seguito la definizione mutuata dal PSR: Impresa giovanile mutuata dalla definizione PSR Regione Piemonte 2014-2020:

- ditte individuali il cui titolare sia giovane di età inferiore ai 40 anni (come da indicazioni del PSR in caso di azienda agricola per giovane si intende di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti e che si insedi in agricoltura per la prima volta; in caso di azienda non agricola è escluso il riferimento all'insediamento in agricoltura);
 - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 40 anni.
- l) **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader (anche solo Manuale o Guida):** realizzata nell'ambito dell'Operazione 7.6.3 del PSL del GAL, contiene le Linee Guida metodologiche riguardanti il recupero, il restauro, la riqualificazione di beni aventi connotati della tradizione locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e naturalistico. La Guida individua le opportune indicazioni in merito all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. La Guida è disponibile sul sito del GAL al link <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali>
- m) **Servizio turistico:** proposta nel settore turistico che rappresenti per l'impresa un ampliamento e/o miglioramento della gamma di offerta (diversa rispetto all'adeguamento/creazione di posti letto e/o coperti, a meno della deroga dell'art. 10 comma 1.1 lettera g) per l'accessibilità a persone con disabilità fisico-motoria) e che consista in un'attività ricreativa, ludica e/o di svago, ricompresa in uno o più ambiti ammissibili – specificatamente descritti nelle lettere successive (outdoor / wellness e attività ludico-sportive / didattica esperienziale per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio / accessibilità per tutti / servizi di trasporto, mobilità e accessori / luxury) – che offra al turista la possibilità di impiegare il proprio tempo libero durante la sua permanenza in Langhe e Roero consentendogli di conoscere e vivere il territorio, trovando anche motivi per prolungare la sua permanenza, nel rispetto delle finalità e degli interventi ammissibili di cui all'art. 9 e all'art. 10 del Bando. Si precisa che tali servizi, compresi quelli specifici descritti alle successive lettere da n) a t), possono essere erogati nel rispetto della normativa di settore, tra cui si ritiene di evidenziare:
- m.1) le previsioni di cui agli articoli 8 - 9 - 33 del D.Lgs. 79/2011, alla L.R. 13/2017 e al Regolamento 4R/2018 della Regione Piemonte, secondo cui i “servizi turistici integrativi”, “accessori” e i “servizi aggiuntivi e complementari” dell'attività ricettiva esercitata dall'imprenditore (tra cui ad esempio la fruizione di biciclette, la piscina e i centri benessere) sono inclusi per i clienti dell'albergo e, per alcuni servizi e per alcune tipologie ricettive, possono essere erogati solo ai propri ospiti/clientela.
- m.2) la L.R.33/2001 (disciplina delle professioni turistiche); in relazione ai servizi erogabili dai beneficiari a seguito degli investimenti finanziati dal GAL, è necessario prestare attenzione a quanto previsto dalla L.R.33/2001, soprattutto in relazione all'obbligo di iscrizione negli appositi elenchi professionali per l'eventuale esercizio dell'attività di guida/accompagnatore;
- m.3) il D.Lgs. 79/2011 Allegato 1 “Codice della normativa statale in tema di turismo”, che, tra l'altro, riserva alle agenzie di viaggio la vendita di pacchetti turistici.
- n) **Servizio accessibile “for all”:** servizio – ricompreso nella più generale definizione di servizio turistico di cui alla lettera m) – che consente a qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, di effettuare tutte le attività relative all'esperienza, senza ostacoli, senza difficoltà, senza esclusione e senza discriminazione. Ciò significa che il servizio deve permettere a ciascuna persona, indipendentemente dalle proprie condizioni di salute e dalle proprie difficoltà ed esigenze particolari, temporanee o permanenti, di fruire agevolmente e con piena soddisfazione dell'offerta e delle sue peculiarità, in condizioni di comfort e sicurezza. Gli interventi afferenti a questo tipo di servizio devono migliorare e/o incrementare il livello di accessibilità e fruibilità dei servizi da parte delle persone in difficoltà e/o con esigenze specifiche, in una logica di creazione di un sistema di accoglienza che sia in grado di soddisfare qualsiasi target;
- o) **Servizi outdoor (turismo verde, attivo, sportivo, ecc...):** all'interno della tematica outdoor vengono annoverati tutti i servizi – ricompresi nella più generale definizione di servizio turistico di cui alla lettera m) – di natura sportiva e riguardanti la fruizione del territorio in qualità di “paesaggio da vivere”, in particolare interventi atti a creare o implementare servizi riguardanti, a titolo esemplificativo, specializzazioni quali il cicloturismo, il ciclo-escursionismo, il turismo equestre, il trekking/escursionismo, senza escludere proposte legate agli aspetti floro-faunistici, ecc...
- Rientra in tale tipologia la strutturazione di servizi turistici continuativi e non la mera attività di organizzazione/ promozione/ comunicazione una tantum (non organizzazione di evento/i, neanche in forma di più eventi coordinati ad es. in forma di festival, non attività ordinaria), come a titolo esemplificativo:
- noleggio di equipaggiamenti, attrezzature ludico-sportive e relativi servizi di assistenza e manutenzione (es. biciclette / e-bike / mountain bike, equipaggiamento per il fit-walking, ...),
 - allestimento di aree attrezzate per il ricovero e la manutenzione di biciclette e/o altre attrezzature ludico sportive,

- allestimento di spogliatoi e locali di accoglienza per gruppi di escursionisti,
- nell'ambito dell'ippoturismo: allestimento di maneggi, tettoie di ricovero per i cavalli, aree di sosta attrezzate su percorsi ippici aziendali,
- postazioni attrezzate per attività sportiva all'aria aperta,
- campo di beach/green volley, campo di calcetto,
- altri interventi riferibili al presente ambito,

p) **Servizi wellness e attività ludico-sportive:** servizi – ricompresi nella più generale definizione di servizio turistico di cui alla lettera m) e implementabili esclusivamente all'interno di strutture ricettive-ristorazione - specificatamente connessi al comparto del benessere quali, ad esempio: spa, aree e percorsi wellness composti da un insieme correlato di attività fruibili in sequenza, piscine (per cui valgono le indicazioni dell'art. 12.2 comma 4 lettera d)), saune e hammam, aree fitness, percorsi vita e benessere indoor e outdoor, ecc... e servizi connessi.

Si ritiene opportuno sottolineare che – alla luce delle vigenti normative sulle attività ricettive citate alla lettera m) – per alcune tipologie ricettive (es. extralberghiere) la piscina e i centri benessere si qualificano come “servizi turistici integrativi” e/o “servizi aggiuntivi e complementari” dell'attività ricettiva esercitata dall'imprenditore e possono essere offerti in modo accessorio ai soli clienti ospitati nella struttura ricettiva. Pertanto si precisa che **il contributo per la realizzazione della piscina e del centro benessere è vincolato alla completa operatività delle attività di pernottamento e/o di ristorazione della struttura ricettiva entro il termine di realizzazione degli investimenti** (e quindi all'ultimazione delle relative costruzioni e/o ristrutturazioni con spese a totale carico del richiedente qualora non finanziabili dal GAL, con il pieno funzionamento e agibilità delle strutture).

q) **Servizi didattici:** servizi – ricompresi nella più generale definizione di servizio turistico di cui alla lettera m) – finalizzati a coinvolgere direttamente il turista in un processo esperienziale di natura formativo-educativa per l'apprendimento in forma ricreativa delle tradizioni, dei saperi locali e del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio, anche nell'ambito di laboratori di produzione/valorizzazione di prodotti tipici locali.

Il servizio prevede la strutturazione di aree e/o spazi attrezzati interni o esterni alle imprese con percorsi atti ad illustrare le risorse locali e/o il processo produttivo dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici del territorio, agevolando la partecipazione diretta del turista all'attività didattica ed esperienziale (ad esempio piccoli laboratori dimostrativi, laboratori di degustazione, laboratori e spazi attrezzati per attività didattiche). Rientrano in tale tipologia i servizi didattico esperienziali per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio. In tale ambito è consentita la realizzazione di aree/locali/laboratori/percorsi aventi natura formativo-educativa e specificatamente attrezzati per l'offerta di attività esperienziali e per la trasmissione al turista di tradizioni e saperi locali, in forma ricreativa, purché l'intervento sia connotato da un vero e proprio progetto didattico sottostante. Negli spazi destinati all'attività didattica dovranno essere realizzati allestimenti materiali sia di natura “espositiva” (pannelli descrittivi, modelli, ...) sia di natura “strumentale” (dotazioni, attrezzature, ...) che consentano il coinvolgimento diretto del turista nell'attività esperienziale.

Si specifica quanto segue: i servizi didattici **sono ammessi nel presente Bando anche nell'ambito del settore “food & wine”** purché nella descrizione degli interventi (Allegato 1 del Bando GAL) emerga in modo chiaro e inequivocabile un reale progetto didattico a monte a giustificazione dell'intervento. **In questo ambito didattico è tassativamente esclusa la realizzazione di sale degustazione, mentre ogni altro intervento sarà ammissibile a condizione che sia esclusivamente o principalmente funzionale al progetto didattico e solo residualmente collegato alla ordinaria attività di produzione aziendale, evidenziando che la produzione di prodotti inclusi nell'Allegato I al TFUE è tassativamente esclusa dal presente Bando**, anche in quanto già finanziata da OCM vino investimenti e/o da Operazione 4.1.1 del PSR 2014-2020. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti casistiche:

Output incluso nell'Allegato I al TFUE: formaggio

- è ammissibile la realizzazione di un servizio didattico avente ad oggetto il formaggio in quanto il “servizio didattico” non è compreso nell'Allegato I al TFUE;
- non è ammissibile la realizzazione di un laboratorio di produzione/ trasformazione/ commercializzazione di formaggio in quanto il prodotto “formaggio” è compreso nell'Allegato I al TFUE;

Output non incluso nell'Allegato I al TFUE: dolci a base di nocciola

- è ammissibile la realizzazione di un servizio didattico avente ad oggetto la produzione di dolci a base di nocciola in quanto il “servizio didattico” non è compreso nell'Allegato I al TFUE;
- è ammissibile la realizzazione di un laboratorio di produzione di dolci a base di nocciola in quanto i dolci non sono compresi nell'Allegato I al TFUE.

- r) **Servizi di trasporto, mobilità e accessori:** organizzazione di servizi – ricompresi nella più generale definizione di servizio turistico di cui alla lettera m) – di trasporto/mobilità per turisti, biciclette/attrezzature sportive e bagagli (piccoli veicoli specializzati) e installazione di punti di rifornimento per mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (bici o auto elettriche).

Rientrano in tale tipologia servizi come quelli di seguito elencati:

- organizzazione di servizi di mobilità e di trasporto locale per visitatori, come ad es. con piccoli veicoli specializzati e altre attrezzature per transfer visitatori e loro biciclette e/o bagagli (furgone, carrello, porta-bici su gancio traino), in particolare per la fruizione degli itinerari della rete escursionistica di interesse presenti sull'area GAL,
- installazione di punti/aree di rifornimento/alimentazione per mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (bici e/o auto elettriche), esclusivamente in prossimità di beneficiari e non in aree isolate o solitarie,
- servizi di prelievo delivery e consegna di prodotti enogastronomici e/o artigianali e/o attrezzature sportive, a domicilio presso privati e strutture di fruizione turistica e sportiva, trasporti e mobilità, ecc...;
- servizi di organizzazione logistica e trasporto per la migliore fruizione delle risorse e attrattività dislocate sul territorio GAL;
- allestimento aree camper presso le strutture ricettive/ristorazione;
- altri interventi riferibili al presente ambito.

- s) **Turismo accessibile “for all”:** turismo che consente a qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, di effettuare tutte le attività relative all'esperienza turistica, senza ostacoli, senza difficoltà, senza esclusione e senza discriminazione. Ciò significa che il servizio deve permettere a ciascun turista, indipendentemente dalle proprie condizioni di salute e dalle proprie difficoltà ed esigenze particolari, temporanee o permanenti, di fruire agevolmente e con piena soddisfazione dell'offerta turistica di un territorio e delle sue peculiarità, in condizioni di comfort e sicurezza. Gli interventi afferenti a questo tipo di turismo devono migliorare e/o incrementare il livello di accessibilità e fruibilità dei servizi turistici da parte delle persone in difficoltà e/o con esigenze specifiche, in una logica di creazione di un sistema di accoglienza turistica locale che sia in grado di ospitare qualsiasi target turistico.

I servizi rientranti in questa tipologia – ricompresi nella più generale definizione di servizio turistico di cui alla lettera m) – sono volti a favorire lo sviluppo di un turismo accessibile “for all”: realizzazione di locali e spazi con dotazioni, attrezzature, allestimenti e opere atte a consentire come minimo la fruibilità di servizi turistici a favore di persone con disabilità fisico-motoria, a cui si può aggiungere la fruibilità da parte di persone con disabilità sensoriale, cognitivo-intellettuale, appartenenti a categorie deboli, con esigenze particolari, in un'ottica di inclusione e di accessibilità per tutti. Per rientrare in tale tipologia, il servizio non deve limitarsi a possedere una minima e generica “accessibilità” connaturata alla sua tipologia/natura, ma si devono rilevare chiari e puntuali riferimenti a soluzioni atte ad incrementare l'accessibilità del bene con accorgimenti specifici per persone con disabilità e fasce di soggetti deboli o svantaggiati. Per il presente ambito è ammessa anche la realizzazione/adeguamento di posti letto e/o coperti (art. 10 comma 1 lettera g) che consentano alle persone con disabilità fisico-motoria di accedere ai locali per l'ospitalità e/o la ristorazione, precisando che il progetto non potrà essere generico ma dovrà prevedere specifici accorgimenti e soluzioni tecniche/edili per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità nel rispetto del concetto di accessibilità e dei criteri di cui alla Guida del GAL di cui all'art. 2.

- t) **Servizi Luxury:** servizi – ricompresi nella più generale definizione di servizio turistico di cui alla lettera m) – connotati da esclusività/rarità, pregio, qualità eccellente, rilevanza estetica, elevata componente emozionale e coinvolgimento che ne accompagnano la fruizione, attraverso cui l'offerta del territorio possa essere reinterpretata e possa approdare a segmenti di mercato *top gamma* e agli *high spender* che ricercano attenzione ai dettagli e al design personalizzato e non seriale di prodotti, servizi e ambienti; tali servizi sono rivolti a target di turisti *top-spender*, in grado di giocare un ruolo chiave nella diffusione dell'esperienza turistica, grazie all'influenza esercitata come *opinion leader* all'interno del proprio sistema sociale di riferimento.

Art. 3 Richiedenti e beneficiari

1. Il presente Bando è riservato alle **Micro imprese** non agricole, in forma singola o associata, come definite all'art. 2 del Bando, operanti nell'ambito delle attività ammissibili di cui all'art. 5, con sede legale e/o operativa (in ogni caso sede operativa) in uno dei Comuni del GAL Langhe Roero Leader, attive e operative, che sostengano l'onere finanziario degli investimenti sul presente bando esclusivamente con riferimento ai prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE, da comprovare attraverso coerenti Codici ATECO rilevabili da Visura Camerale già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

2. Il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL e risulti sia dal fascicolo aziendale sia dalla visura Camerale.
3. Non è ammessa la presentazione di domande da parte di:
 - a) imprese agricole, comprese quelle finalizzate alla creazione di attività agrituristiche o di piccola ospitalità contadina così come definite dalla L. n. 96 del 20/02/2006 e dalla Legge Regionale n. 2 del 23/02/2015,
 - b) associazioni, con o senza scopo di lucro, anche se esercitanti attività economica/commerciale e anche se in possesso di Repertorio Economico Amministrativo
 - c) imprese che esercitino esclusivamente l'attività di intermediazione nel settore del turismo (Tour Operator, Agenzie di Viaggio, altri soggetti...); tali soggetti potranno risultare ammissibili nel solo caso in cui la domanda di contributo riguardi attività diverse da quella di intermediazione,
 - d) imprese che erogano servizi alla collettività e non svolgono in modo caratteristico attività a contatto con i turisti, sebbene erogatrici di servizi di cui i turisti potrebbero genericamente usufruire (es. una palestra o una piscina non possono partecipare al Bando, in quanto la costruzione di aree fitness o piscine è finalizzata ad arricchire l'offerta di servizi da parte di imprese operanti prevalentemente sul mercato del turismo e proprio per questo nel presente Bando sono ammissibili esclusivamente all'interno di strutture ricettive/ristorazione).
4. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative ammissibili, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
5. Quanto previsto ai commi 1 e 2 dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura (compresa la presenza di eventuale dichiarazione di possesso di Codice ATECO coerente con i settori/attività ammissibili), al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 4 Localizzazione del richiedente e degli interventi

1. Stante quanto indicato all'art. 3, l'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei seguenti Comuni facenti parte del GAL, e gli investimenti dovranno essere realizzati nell'ambito della sede legale e/o operativa dell'impresa ricadente in area GAL; la classificazione in aree C1 e aree C2 è basata sulla classificazione per tipologia areale di zona rurale, dove C1 individua le "aree rurali intermedie ordinarie" e C2 le "aree rurali intermedie con vincoli naturali":

	Comune	Area		Comune	Area		Comune	Area
1	Alba *	C1	27	Cossano Belbo	C1	54	Niella Belbo	C2
2	Albaretto Torre	C2	28	Cravanzana	C2	55	Novello	C1
3	Arguello	C2	29	Diano d'Alba	C1	56	Paroldo	C2
4	Baldissero d'Alba	C1	30	Feisoglio	C2	57	Perletto	C2
5	Barbaresco	C1	31	Gorzegno	C2	58	Pezzolo Valle Uzzone	C2
6	Barolo	C1	32	Gottasecca	C2	59	Piobesi d'Alba	C1
7	Belvedere Langhe	C2	33	Govone	C1	60	Pocapaglia	C1
8	Benevello	C2	34	Grinzane Cavour	C1	61	Priocca	C1
9	Bergolo	C2	35	Guarene	C1	62	Prunetto	C2
10	Bonvicino	C2	36	Igliano	C2	63	Rocchetta Belbo	C2
11	Borgomale	C2	37	La Morra	C1	64	Roddi	C1
12	Bosia	C2	38	Lequio Berria	C2	65	Roddino	C1
13	Bossolasco	C2	39	Levice	C2	66	Rodello	C1
14	Camerana	C2	40	Magliano Alfieri	C1	67	Santa Vittoria d'Alba	C1
-	Camo (incluso in Santo Stefano Belbo)	C1	41	Mango	C1	68	Santo Stefano Belbo	C1
15	Canale	C1	42	Mombarcaro	C2	69	Santo Stefano Roero	C1
16	Castagnito	C1	43	Monchiero	C1	70	San Benedetto Belbo	C2
17	Castelletto Uzzone	C2	44	Monesiglio	C2	71	Serralunga d'Alba	C1
18	Castellinaldo	C1	45	Monforte d'Alba	C1	72	Serravalle Langhe	C2
19	Castiglione Falletto	C1	46	Montà	C1	73	Sinio	C1
20	Castiglione Tinella	C1	47	Montaldo Roero	C1	74	Somano	C2
21	Castino	C2	48	Montelupo Albese	C1	75	Sommariva Perno	C1
22	Ceresole d'Alba	C1	49	Monteu Roero	C1	76	Torre Bormida	C2
23	Cerretto Langhe	C2	50	Monticello d'Alba	C1	77	Treiso	C1
24	Cissone	C2	51	Murazzano	C2	78	Trezzo Tinella	C1
25	Corneliano d'Alba	C1	52	Neive	C1	79	Verduno	C1
26	Cortemilia	C2	53	Neviglie	C1	80	Veza d'Alba	C1

* Per quanto riguarda il Comune di Alba, il territorio ammissibile è indicato nella seguente tabella; ciò significa che gli interventi dovranno essere localizzati nelle seguenti aree:

Frazione del Comune di Alba	Fogli di mappa ammissibili
Altavilla	38, 39
Biglini	7, 9, 10, 25
Como	55, 56, 57, 58, 61, 62, 63
Gallo	29, 30, 31
Mussotto	3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Rivoli	43, 48, 49, 50
San Cassiano	26, 27, 28, 32, 33, 45
San Rocco Cherasca	64, 65, 66, 67, 68
San Rocco Seno d'Elvio	40, 52, 59, 60, 69, 70
Santa Rosalia	44, 46, 47
Scaparone	1, 2, 8
Serre	41, 51, 53, 54
Vivaro	22, 23, 24

2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 5 Settori/attività ammissibili e perimetro di ammissibilità delle domande

- Costituisce **CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ** l'esercizio, da parte del richiedente, di un'attività d'impresa ricadente nei seguenti settori e attività (già sussistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno) purché in grado di manifestare effetti positivi (diretti e/o indiretti) in ambito turistico come puntualmente indicato all'art. 9 comma 3, anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche locali secondo un approccio il più possibile multisettoriale e finalizzato a rafforzare il turismo sostenibile:
 - accoglienza, ospitalità e ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera),
 - ristorazione, limitatamente agli esercizi di tipologia 2, 3 e 4 come definiti dal Regolamento regionale 2/R 2008 all'art. 2 comma 1. Con riferimento alla tipologia 2 sono ammissibili esclusivamente le sotto tipologie 1 (*"alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento"*) e 2 [*"piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione"*]; è quindi esclusa la sotto tipologia 3 (*"preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni"*); il testo in corsivo è estratto dall'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 2/R del 03/03/2008 *"Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale"*²,
 - fornitura di servizi al turista, nel rispetto delle definizioni date all'art. 2 lettere dalla m) alla t) sulle varie tipologie di servizi,
 - fornitura di servizi per le attività economiche (turismo, agricoltura, commercio, artigianato, etc.),
 - attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, all'e-commerce, alla connettività, bioedilizia, ect.,
 - attività, produttive e non, connesse ai diversi comparti dell'economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di **prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE**);
- L'attività di impresa deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno e l'impresa deve risultare attiva e operativa sulla base della Visura Camerale a far data dal 31/12/2020**; potranno candidarsi al Bando anche imprese costituite entro la data di presentazione della domanda di sostegno (farà fede la data indicata in Visura Camerale) purché possano dimostrare di aver esercitato entro il 31/12/2020 un'attività turistica in una forma consentita dalla legge (es. B&B in forma non imprenditoriale, come consentito dal Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011), a condizione che tale circostanza possa essere adeguatamente documentata³.

² Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 21/04/2021 e pubblicata sul sito internet del GAL

³ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 15/03/2021 e pubblicata sul sito internet del GAL

3. Si precisa che gli interventi candidabili devono rientrare in un **PERIMETRO DI AMMISSIBILITA'** in cui devono obbligatoriamente coesistere tutte le seguenti caratteristiche, con riferimento agli articoli sotto indicati che si invita a leggere con molta attenzione:
- a) i richiedenti devono essere microimprese, come indicato all'art. 3;
 - b) l'oggetto dell'intervento deve rientrare nei settori/attività ammissibili indicati all'art. 5 comma 1;
 - c) l'oggetto dell'intervento deve essere coerente con le finalità dell'art. 9 legate allo sviluppo del "Turismo rurale sostenibile", in particolare al comma 3 in cui si prevede il sostegno sia agli investimenti di natura prettamente turistica, sia agli investimenti di natura produttiva purché funzionali alla valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche locali a loro volta funzionali al rafforzamento del turismo sostenibile;
 - d) gli investimenti devono rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art. 10;
 - e) valgono le definizioni date nel glossario dell'art. 2, con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese e alle diverse tipologie di servizi turistici.
4. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti casistiche:
- 4.1 - **SONO AMMISSIBILI** interventi in attività/settori inerenti l'erogazione di servizi al turista (es. ristorazione e ricettività per aumento posti letto e coperti se accessibili alle persone disabili, ristorazione relativamente all'allestimento della cucina, ristorazione e ricettività relativamente all'adeguamento dei locali alla prevenzione da CoViD, noleggio biciclette, punti ricarica auto elettriche, servizi outdoor, etc.), la produzione e vendita al pubblico di prodotti da forno (pane e pasticceria), paste alimentari, gelati, confetti e dolci, commercio di prodotti tipici del territorio (nocciole, funghi, tartufo, loro derivati e preparati, confetture, conserve alimentari), produzione di souvenir e relativo packaging in legno, metallo, pietra e altri materiali, etc.
 - 4.2 - **NON SONO AMMISSIBILI** interventi in attività/settori inerenti coltivazione, allevamento, silvicoltura, prima lavorazione/trasformazione in cui l'output sono prodotti alimentari inclusi nell'allegato I del TFUE (es. latte e derivati, carne, frutta, frutta a guscio, confetture, pesce, cereali e farine, legumi, ortaggi, oli e grassi vegetali e animali, mosti e vini, sidro, distillati e bevande alcoliche o non, etc.), tessitura e pellicceria, generica lavorazione del legno (ad es. per serramenti, pavimenti, etc.), generica lavorazione di legno-pietra-metallo, lavorazioni meccaniche e manutenzioni e riparazioni, produzione di macchinari e attrezzature, produzione di mobili e serramenti, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali scientifiche e tecniche, attività di fabbri, elettricisti, idraulici, servizi alla persona (es. parrucchieri, estetisti, etc.), commercio di articoli casalinghi, etc.

Art. 6 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul Bando ammontano ad **euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) di contributo**, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari a minimo euro 416.666,66.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, tenendo conto di quanto segue:
 - a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "*ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse*", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;
 - b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
 - c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

Successivamente all'anno, cesserà la possibilità di scorrimento della graduatoria e il GAL potrà valutare l'eventuale apertura di un nuovo Bando.

Art. 7 Numero di domande presentabili

1. Ciascun richiedente/beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno sul presente Bando.
2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 8 Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 15 giorni dopo la data di pubblicazione del Bando ed **obbligatoriamente in via telematica entro il 30/06/2021⁴ ore 14:00 pena la non ammissibilità della domanda stessa.** Si precisa che:
 - la domanda di sostegno e **TUTTA** la documentazione di corredo quali allegati, elaborati vari, preventivi, delibere, ecc..., dovranno essere trasmesse tramite l'applicativo on-line di Sistema Piemonte,
 - il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la Parte III del presente Bando "*Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando*").
2. Si richiede inoltre cortesemente di far pervenire al GAL una **copia della documentazione cartacea completa entro il 30/06/2021⁵ ore 18:00**, al solo fine di consentire una più agevole e rapida attività istruttoria: la presenza della documentazione cartacea in assenza di una corrispondente domanda telematica trasmessa nei termini di cui al comma 1 comporta la non ricevibilità della documentazione cartacea che non sarà considerata come domanda.
3. In ogni caso il GAL, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di:
 - a) richiedere la copia di altra documentazione cartacea (copia di cortesia), indicando i relativi tempi di consegna;
 - b) richiedere ulteriore documentazione ed ogni altra integrazione necessaria, anche non elencata nel presente Bando, qualora ritenuta utile per la valutazione della domanda stessa e per ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di controllo.
4. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

⁴ La scadenza è stata modificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 21/04/2021.

⁵ La scadenza è stata modificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 21/04/2021.

II PARTE: OGGETTO DEL BANDO

Art. 9 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL

1. Limitatamente alla presente emissione di Bando, l'operazione è utilizzata per far fronte all'inedito momento storico di crisi che interessa l'area GAL, con particolare riferimento alla crisi di natura internazionale inerente al contagio da CoVid19, che ha imposto singolari cambiamenti sociali, negli stili di vita e nell'approccio al lavoro, con pesanti ripercussioni sull'economia e sulla sopravvivenza delle imprese, specie per il comparto turistico e della ristorazione con il loro indotto, ma anche per molte altre attività agricole, commerciali, artigianali e di servizio. Tale condizione colpisce in particolare i piccoli Comuni delle aree GAL, in cui le attività imprenditoriali sono preziosi strumenti di presidio del territorio e di servizio alla popolazione.
2. La finalità perseguita dal Bando (attraverso la concessione di un contributo in conto capitale) è contemporaneamente quella di:
 - 2.1 - favorire la sostenibilità delle attività economiche e delle produzioni identitarie in ambito turistico attraverso il sostegno alle azioni, ai servizi e alle produzioni quale potenziale motore di sviluppo del territorio,
 - 2.2 - sostenere investimenti finalizzati a consentire alle imprese di reagire e adattarsi – nel breve e medio periodo – a situazioni di crisi e di emergenza. L'adattamento potrà consistere nella predisposizione di soluzioni e strumenti organizzativi e investimenti materiali che consentano all'impresa il proseguimento dell'attività:
 - sia in forma "passiva" tradizionale, con l'adeguamento di impianti e attrezzature alle nuove modalità di lavoro, somministrazione o comunque fruizione degli spazi,
 - sia in forma "attiva" e diversificata, con l'attivazione di nuove modalità operative o nuovi prodotti/servizi offerti o nuove modalità di erogazione dei servizi, attraverso l'implementazione di funzionalità e business precedentemente non presenti che amplino le opportunità di reddito e le prospettive economiche.
3. L'Operazione di cui al presente Bando si colloca all'interno delle azioni previste nell'**ambito del PSL n. 2 "Turismo rurale sostenibile"**, attraverso cui si intende rendere fruibile turisticamente il territorio e promuoverlo come unicum in un'ottica unitaria e di sistema, rendendo fruibili, in maniera integrata, le potenzialità ancora inesprese o non adeguatamente valorizzate del territorio, per favorire la messa in rete delle risorse architettoniche, paesaggistiche, naturali, culturali, eno-gastronomiche dell'area, rafforzando le relazioni tra imprese e territorio.
Pertanto, nell'ambito della strategia del PSL, questo Bando intende aumentare la resilienza delle imprese attraverso il supporto a investimenti:
 - a) **sia di natura prettamente turistica, aventi il turista come target diretto o indiretto, ad es. nelle imprese della ristorazione/ricettività, di noleggio biciclette e/o altre attrezzature ricreative, di trasporto con target turistico, etc.,**
 - b) **sia di natura produttiva/commerciale nelle imprese operanti nei diversi settori dell'economia rurale, purché tali investimenti siano relativi a prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE e si prestino a valorizzare le produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche locali secondo un approccio il più possibile multisettoriale e finalizzato a rafforzare il turismo sostenibile; tali produzioni infatti, spesso note al di fuori dell'area del GAL, costituiscono motivo di visita e di permanenza dei turisti sul territorio del GAL, rappresentando dunque una parte fondamentale dell'offerta turistica locale che permette la caratterizzazione dell'area di Langhe e Roero e la valorizzazione di un prodotto turistico riconoscibile e articolato, costituendo un fattore di attrattività e riconoscibilità effettivamente percepibile.**
4. Gli interventi finanziabili dovranno rispettare la condizione di ammissibilità di cui all'art. 5, rispondere alla finalità di cui ai precedenti commi ed essere coerenti con quanto ricompreso all'interno della strategia e del programma di valorizzazione inserito nel PSL come descritto all'art. 2.
5. Poiché il PSL del GAL si prefigge di migliorare, attraverso le diverse operazioni in cui si articola, anche la competitività dell'area e la qualità della vita dei residenti, le candidature proposte, oltre che perseguire le suddette finalità, potranno contestualmente porsi **l'obiettivo di creare concreti vantaggi anche per la popolazione residente**, sia attiva sia ascrivibile alle categorie deboli, nella prospettiva di favorire la creazione di alleanze tra le componenti economiche e sociali, di inclusione e più in generale di rafforzamento della comunità locale.

Art. 10 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. L'operazione sostiene i seguenti **INTERVENTI AMMISSIBILI**:

1.1 - **Tipologia A – investimenti materiali finalizzati a migliorare carenze strutturali:**

- a) superare le difficoltà legate alla presenza di spazi interni ristretti (es. camere, spazi ristorazione, laboratori e strutture artigiane, punti vendita anche aziendali, ecc...), sia attraverso soluzioni contingenti (es. paratie divisorie in plexiglass e/o cartongesso, etc.) sia attraverso soluzioni durature (es. nuovi muri, nuovi locali, etc.), anche con la finalità di consentire l'accesso alla struttura/azienda in sicurezza,
- b) realizzare e rendere fruibili spazi esterni attrezzati (es. pergole, dehors, chioschi, padiglioni, giardini d'inverno, sistemi di riscaldamento esterni, coperture, ripari, etc.),
- c) dotare gli ambienti di adeguati sistemi di sanificazione e condizionamento (es. ventil, ionizzatori, sistemi di ricircolo dell'aria, sistemi di filtrazione dell'aria, etc.),
- d) consentire la consegna di derrate alimentari, attraverso veicoli e attrezzature per trasporto (ad es. veicoli specializzati, contenitori refrigerati/riscaldati per consegna a domicilio di pasti e generi alimentari, ecc...),
- e) favorire la digitalizzazione delle aziende attraverso attrezzature informatiche per uso di software dedicati (ad es. per il controllo dei flussi di utenza, controllo da remoto, e-commerce, ecc...),
- f) ridurre il *digital-divide* e superare le difficoltà legate alla carenza di adeguato segnale *internet* nelle aree non raggiunte dalle tradizionali soluzioni di rete fissa, al fine di consentire l'erogazione del servizio di connessione a *internet* nelle aree del GAL attualmente non coperte dal segnale, attraverso attrezzature di radio-telecomunicazione/telefonia/connettività,
- g) dotare le strutture ricettive e della ristorazione di posti letto e/o coperti che siano pienamente accessibili e fruibili dalle persone con disabilità fisico-motorie, nell'ambito di una struttura che presenti caratteristiche tali da consentire anche l'accessibilità degli spazi comuni e di quelli esterni;
- h) dotare l'azienda di altri opere, impianti, arredi e attrezzature in generale funzionali al raggiungimento delle finalità del Bando, per adeguare l'attività d'impresa ai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di iniziative finalizzate a migliorare l'adattamento e la resilienza, in grado di reagire in modo proattivo ai mutamenti, di ampliare l'attività imprenditoriale, di incrementare le opportunità di reddito e di implementare funzionalità e business precedentemente non presenti e in grado di dare all'azienda ulteriori prospettive economiche.

1.2 - **Tipologia B – investimenti immateriali finalizzati a:**

- a) creare reti territoriali di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e sistemi di contatto finalizzati alla fidelizzazione del cliente (piattaforme web di commercializzazione e gestione delle commesse e degli ordini, software per la gestione e registrazione della clientela, sistemi di prenotazione per le consegne dei gruppi di acquisto, etc.),
- b) dotare l'azienda di programmi informatici e software (ad es. per il controllo dei flussi di utenza, controllo da remoto, e-commerce, ecc...),
- c) adeguare l'attività d'impresa ai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di iniziative finalizzate a migliorare l'adattamento e la resilienza, in grado di reagire in modo proattivo ai mutamenti, di ampliare l'attività imprenditoriale, di incrementare le opportunità di reddito e di implementare funzionalità e business precedentemente non presenti e in grado di dare all'azienda ulteriori prospettive economiche.

2. **LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO di cui al comma 1 SARANNO AMMISSIBILI SOLO SE:**

2.1 - Inquadrate nei settori e attività individuati all'art. 5 e nelle definizioni date all'art. 2,

2.2 - Riguardanti esclusivamente prodotti (output) non compresi nell'Allegato I al TFUE; a titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

Output incluso nell'Allegato I al TFUE: formaggio

- non è ammissibile la realizzazione di un punto vendita e/o di un laboratorio di produzione/trasformazione/ commercializzazione di formaggio in quanto il prodotto "formaggio" è compreso nell'Allegato I al TFUE;

Output non incluso nell'Allegato I al TFUE: dolci a base di nocciola

- è ammissibile la realizzazione di un punto vendita e/o di un laboratorio di produzione di dolci a base di nocciola in quanto i dolci non sono compresi nell'Allegato I al TFUE.

2.3 - Rispondenti alle condizioni individuate all'art. 12 "Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori", all'art. 9 "Finalità dell'operazione nel contesto del PSL" e all'art. 3 "Richiedenti e beneficiari".

3. Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:

- a) interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (art. 9), con gli interventi ammissibili (art. 10) e con le spese ammissibili (art. 11).
- b) Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati all'art. 12.
- c) Interventi riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari.

- d) Interventi per adeguamento a norme obbligatorie.
- e) Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, da intendersi come interventi che non comportino significativi adeguamenti o miglioramenti dello stato di fatto rispetto alle finalità del Bando.
- f) Interventi inerenti locali di pernottamento e/o ristorazione finalizzati all'esclusiva realizzazione di nuovi posti letto e/o coperti, fatti salvi gli interventi specificatamente inerenti la realizzazione di nuovi posti letto e/o coperti che consentano alle persone con disabilità fisico-motoria di accedere ai locali per l'ospitalità e/o la ristorazione⁶.
- g) Interventi candidati sui seguenti Bandi, a prescindere dal fatto che risultino ammessi o non ammessi a contributo: Bando Pubblico n. 1/2020 *"Creazione e sviluppo di servizi al turista anche in ottica di fruibilità e accessibilità per tutti, per le imprese agricole"* e Bando Pubblico n. 2/2020 *"Creazione e sviluppo di servizi al turista anche in ottica di fruibilità e accessibilità per tutti, per le microimprese"*, con data di pubblicazione 30/01/2020 e data scadenza 23/07/2020. Gli interventi non ammessi sui suddetti Bandi potranno eventualmente essere candidati solo qualora siano risolvibili o siano state risolte le motivazioni che ne hanno determinato la non ammissione;
- h) Investimenti in sovrapposizione, anche parziale, con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento o altre forme di sostegno pubblico. Si precisa che se l'impresa ha in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili (es. in un unico locale: acquisto di attrezzature e arredi candidati su questo bando e sostituzione infissi per il miglioramento energetico finanziata tramite il cosiddetto Superbonus 110%). In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti sono finanziati da una parte e quali dall'altra.

Art. 11 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Per gli interventi ammissibili descritti all'art. 10, sono considerati ammissibili i seguenti costi, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate all'art. 12:

- a) le seguenti spese materiali:

- a.1 - investimenti materiali di tipo fondiario e/o edilizio di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze di modesta entità (miglioramento e/o ristrutturazione di immobili aziendali, costruzione limitatamente a opere e locali, entrambi al servizio dell'attività d'impresa), finalizzati al superamento di criticità legate a situazioni emergenziali (es. distanziamento sociale, ecc...), a garantire condizioni di sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro e nell'accoglienza dei clienti/consumatori (es. costruzioni leggere per separare i locali, aree esterne per la fruizione, ecc...), e più in generale al raggiungimento delle finalità del Bando, nel rispetto delle tipicità esistenti e della gradevolezza estetica degli ambienti;
- a.2 - acquisto e installazione di macchinari e impianti tecnologici strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili (es. macchine per sanificazione locali, per infrastrutturazione locali cucina struttura ricettiva); sono esclusi gli impianti fotovoltaici e gli impianti finalizzati all'efficientamento energetico delle strutture e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- a.3 - acquisto e installazione di arredi, strumenti, equipaggiamenti, attrezzature (incluso hardware) e veicoli specializzati e/o per uso collettivo (es. arredi in materiale non poroso che consenta la disinfezione attraverso nebulizzazione, attrezzature per rendere fruibili gli spazi esterni, sistemi a comando automatico o informatici per ridurre il contatto con superfici e dispositivi, veicoli e kit per attrezzare i veicoli o altre attrezzature per consegne a domicilio, dotazione hardware a supporto della strutturazione di vendita online, sistemi di prenotazione, gestione dei flussi, ecc...), soltanto se specificatamente connessi all'attività d'impresa esercitata e strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili; per i veicoli valgono le disposizioni indicate all'art. 12 punto 12.2 comma 4 lettere e) ed f);
- a.4 - spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità (pagina internet, poster o targa), come da impegni accessori richiesti all'art. 21.3 comma 12 lettera d) (ai sensi del Reg. exec. 808/2014);

⁶ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 21/04/2021 e pubblicata sul sito internet del GAL

- b) **le seguenti spese immateriali:**
- b.1 - acquisto/realizzazione di programmi informatici e software strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili;
 - b.2 - realizzazione di siti web esclusivamente per l'implementazione di sistemi automatizzati di prenotazione e di e-commerce e per attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo del servizio;
 - b.3 - acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate per un ammontare non superiore a 10.000,00 euro, funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili;
 - b.4 - spese generali e tecniche - consulenze specialistiche, elaborazione di protocolli tesi a garantire condizioni di lavoro e di fruizione dei servizi in sicurezza (es. adeguamento protocolli esistenti o implementazione protocolli specifici, piani di emergenza e regolamentazione aziendale, adeguamento DVR, adeguamento HACCP, etc.), spese di progettazione, direzione lavori e simili - per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali di cui alla lettera a) (calcolate sul costo totale degli investimenti materiali ammessi a finanziamento);
- c) **IVA**, nel rispetto dei disposti di cui all' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 37 comma 11 del Reg (UE) n.1303/2013 e delle disposizioni normative nazionali (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 novembre 2020 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020). In sintesi l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Si precisa che, qualora ammissibile, l'IVA deve essere inclusa nei costi con riferimento al rispetto dei limiti percentuali indicati negli articoli 10, 11 e 12 del Bando.
2. Si precisa che per le domande ammissibili a finanziamento saranno finanziate dal GAL esclusivamente le spese rientranti nelle percentuali considerate ammissibili e indicate nel presente Bando; eventuali spese eccedenti le suddette percentuali sono da considerarsi a totale carico del richiedente.
3. **NON SONO AMMISSIBILI:**
- a) Costruzione di nuovi fabbricati ad esclusione di quanto previsto al comma 1 lettera a) punto a.1) del presente articolo;
 - b) interventi che non siano coerenti con le indicazioni contenute nella Guida del GAL sul recupero architettonico (art. 2 comma 2 lettera l), in particolare gli interventi che nella Guida sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, non compatibili, ecc..., a meno che non siano inseriti nel box "Interventi da valutare caso per caso";
 - c) qualsiasi tipo di intervento di demolizione (ad eccezione delle aperture in breccia), rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti, che non sia direttamente funzionale e strettamente connesso agli investimenti ammissibili;
 - d) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
 - e) spese per manutenzione, esercizio e funzionamento di immobili, impianti, macchinari e attrezzature, di carattere ordinario o straordinario;
 - f) spese per l'ordinaria attività dell'impresa, comprese ad es. le commissioni per l'adesione a piattaforme di e-commerce già esistenti;
 - g) progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e di strade o piste forestali;
 - h) noleggio, acquisto e installazione di beni, macchine e attrezzature in leasing, usati o a rate;
 - i) interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa, investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili, investimenti in impianti per la generazione di energia elettrica;
 - j) investimenti non previsti nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di interventi ritenuti in linea con il progetto, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
 - k) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della trasmissione della domanda telematica di sostegno, comprese le spese generali e tecniche;
 - l) rimborsi per spese per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
 - m) con riferimento alle opere fondiarie/edili, lavori il cui risultato finale non generi evidenti ricadute visive post intervento (ad es. ripasso dei tetti, rifacimento sottotetti non a vista, ...);
 - n) IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle);
 - o) spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
 - p) acquisto di terreni, fabbricati e immobili in genere;
 - q) acquisto di veicoli differenti da quanto consentiti nel Bando;

- r) ogni tipo di costo riferito all'abitazione privata del richiedente o dei famigliari;
- s) investimenti immateriali diversi da quelli consentiti;
- t) acquisto di materiali di consumo, di imballaggi o di beni non durevoli o non ammortizzabili, compresi DPI e altri set/optional se acquistati separatamente dalla relativa macchina/attrezzatura di riferimento (a titolo di esempio: depliant o materiale informativo, stoviglie, corredi, carta, ecc...);
- u) spese promozionali e/o di pubblicità di qualsiasi tipo e con l'ausilio di qualsiasi strumento (scatti fotografici, video, app, ...);
- v) investimenti finalizzati all'intermediazione di servizi turistici o alla loro mera commercializzazione, realizzati dai beneficiari che svolgono tale attività (Tour Operator, Agenzie di viaggi, intermediazione di servizi turistici);
- w) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- x) investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- y) investimenti realizzati direttamente dai beneficiari per lavori in economia (contributi in natura), in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- z) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- aa) oneri finanziari e spese per il personale;
- bb) spese bancarie ed interessi passivi;
- cc) spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Art. 12 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

12.1 Condizioni generali

1. L'intervento dovrà rispondere alle seguenti **CONDIZIONI GENERALI** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento:
 - a) Si richiamano specificatamente l'art. 3 "*Richiedenti e beneficiari*", l'art. 4 "*Localizzazione del richiedente e degli interventi*", l'art. 5 "*Settori/attività ammissibili e perimetro di ammissibilità delle domande*", l'art. 7 "*Numero di domande presentabili*", l'art. 8 "*Termini per la presentazione delle domande*"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.
 - b) La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati all'art. 9 "*Finalità dell'operazione nel contesto del PSL*" è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
 - c) In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "*Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti*".
 - d) Relativamente al **PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**, vale quanto segue:
 - d.1) sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto, sia alla data del pagamento/addebito, comprese le spese generali e tecniche;
 - d.2) le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto e della sua rendicontazione (domanda telematica di pagamento di saldo). Tutte le spese devono essere saldate con **evidenza di uscita di cassa da estratto conto bancario prima della data di presentazione della domanda telematica di pagamento**, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
 - d.3) per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando;

- d.4) tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno;
- d.5) non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
- e) Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
 3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
 4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
- f) Il richiedente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, Assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- g) Il richiedente (legale rappresentante) non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
- h) Il richiedente non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf).

2. La domanda di sostegno e la documentazione allegata saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti all'art. 18 "*Criteri di selezione per la valutazione delle domande*". Sarà facoltà dell'Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.
3. **All'atto dell'accertamento finale sulla domanda di saldo verrà effettuata la verifica della realizzazione degli interventi dichiarati nel progetto approvato dal GAL.**

12.2 Condizioni specifiche

4. L'intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti **CONDIZIONI SPECIFICHE** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento:
 - a) gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come **output prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE**;
 - b) per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento (sulla base dell'allegato 7 al Bando) accompagnata da specifica documentazione (atto notarile, delibera, altro) che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di pagamento finale del contributo. In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:
 - bene in proprietà del richiedente;
 - bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo.
 - c) gli interventi di natura fondiaria/edile dovranno:
 - c.1) essere coerenti con il progetto approvato dal GAL e il Progetto Esecutivo, presentato dai beneficiari ai sensi dell'art. 22.8 del presente Bando;
 - c.2) gli interventi inerenti aree/edifici che presentano caratteristiche paesaggistiche e/o architettoniche tradizionali, questi devono essere attuati secondo le indicazioni e le Linee Guida contenute nella **Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL** di cui all'art. 2 comma 2 lettera l); a tale proposito si precisa che non potranno ottenere finanziamento gli interventi che nella Guida del GAL sono indicati come non consigliabili, da evitare, non opportuni, ecc..., a meno che non siano inseriti nel box "*Interventi da valutare caso per caso*";
 - d) per gli interventi che prevedono PISCINE vale quanto segue:
 - d.1) saranno ammesse esclusivamente piscine interrate o seminterrate e rientranti nella Categoria A2 dell'Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1605 del 16/01/2003) riguardante le "*piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa*", per le quali sia stata rilasciata l'apposita autorizzazione dagli Enti competenti;
 - e) l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni:
 - e.1) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
 - e.2) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente;
 - e.3) alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione previsionale del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
 - e.4) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
 - e.5) in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione

- in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus);
- f) l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di cose è ammissibile con le seguenti limitazioni:
- f.1) veicoli specificamente attrezzati (es. con cassone refrigeratore, contenitori termici);
 - f.2) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti,
 - f.3) l'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri,
 - f.4) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente;
 - f.5) alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di beni" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione previsionale del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti;
- g) l'intervento deve essere realizzato in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia **pienamente garantita l'immediata fruibilità** del servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
- h) gli interventi parziali sono ammissibili - rispetto a progetti complessivi di più ampia portata che interessano lo sviluppo dell'impresa - solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell'edificio/manufatto/area/investimento ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
- l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di sviluppo dell'impresa;
 - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di piena e immediata fruibilità cui alla precedente lettera g);
- i) i servizi e gli interventi realizzati devono riguardare tipologie di attività d'impresa ricadenti nei settori e attività in quelli indicati all'art. 5;
- j) il beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e, ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Dal momento della trasmissione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando; sostituzione di attrezzature soggette a elevato rischio di usura, obsolescenza tecnologica ed inefficienza con nuove attrezzature aventi le medesime finalità e livello tecnologico non inferiore; ecc...) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL;
- k) in ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 50% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve economie derivanti da scontistica o da ribassi d'asta; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto;
- l) i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione turistica relative all'intervento finanziato;
- m) per le domande che prevedano investimenti in aree Rete Natura 2000 dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all'assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto;
- n) tutto il materiale informativo che viene realizzato a scopo didattico (testi e foto contenuti in pannelli, bacheche, ecc...) deve essere prodotto come minimo in Italiano e in Inglese e dovrà obbligatoriamente essere fornito al GAL in formato aperto; si precisa ulteriormente che NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' e pertanto il materiale informativo dovrà adeguarsi in tal senso;
- o) deve essere rispettata la spesa minima ammissibile indicata all'art. 16;
- p) il richiedente deve rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014 (come da art. 15 del presente Bando);

- q) la valutazione del progetto deve raggiungere un punteggio non inferiore a **30 punti** da calcolare in base a quanto stabilito dall'art. 18.

Art. 13 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

1. Il sostegno è subordinato all'ammissione della domanda di sostegno da parte del GAL e, per i beneficiari:
 - a) alla presentazione del Progetto Esecutivo (per i soli progetti che lo richiedono) ai sensi dell'art. 22.8 del presente Bando (qualora dovuto);
 - b) alla presentazione della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli investimenti indicati nel progetto approvato dal GAL, la cui attuazione deve concludersi, compresa la rendicontazione, entro un arco di **12 (dodici) mesi** dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento.
2. Gli investimenti già realizzati e quelli effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. E' possibile richiedere proroghe per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa domanda di saldo ai sensi dell'art. 27 del Bando; il GAL si riserva di non approvare le richieste di proroga non debitamente motivate.
4. Un intervento si considera concluso solo se:
 - a) tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle immateriali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, e comunque secondo le modalità indicate all'art. 17 del Bando);
 - b) risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (Vedasi l'art. 23 "*Presentazione delle domande di pagamento*").

Art. 14 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al **60% della spesa totale ammessa**.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.
3. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 23.1 del Bando.
4. L'agevolazione di cui al presente Bando è concessa nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, con un massimale di contributo pari a € 200.000,00. Pertanto i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda di sostegno la dichiarazione in materia di "de minimis" (Allegato 6).
5. Si applica quanto segue:
 - a) Il DECRETO 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ha normato il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato con entrata in vigore il 12 agosto 2017.
 - b) Oltre a prevedere gli obblighi di registrazione dell'aiuto e delle Visure Aiuti e De minimis, all'art. 15 il DECRETO dispone che, per le verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, è necessario effettuare la Visura Deggendorf, per accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
 - c) La visura Deggendorf, oltre che in fase di concessione, deve essere effettuata dal GAL in qualità di Soggetto concedente (anche Organismo Delegato), nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti: l'avvenuta acquisizione della Visura ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.
 - d) Ai sensi dell'art. 17 del Decreto l'adempimento di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

Art. 15 Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.
2. La totalità degli importi relativi agli investimenti considerati "spesa ammessa" oggetto di contributo è vincolata alla concessione dello stesso, pertanto non è possibile ottenere altri aiuti o sostegni per la quota di cofinanziamento privato a carico del beneficiario.

Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

1. La spesa **massima (o costo massimo) ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nella domanda, è pari a € **50.000,00** (IVA inclusa qualora ammissibile), corrispondente ad un contributo massimo pari a € 30.000,00.
2. La spesa **minima (o costo minimo) ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € **3.000,00** (IVA inclusa qualora ammissibile), corrispondente ad un contributo massimo pari a € 1.800,00.
3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
4. Nel caso in cui il costo totale dell'investimento presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo ammissibile, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base dei documenti presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).
5. Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
6. Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Domanda di Variante ai sensi dell'art. 28 e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.
7. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al 50% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 17 Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili

1. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "*PSR 2014-20, Regione Piemonte Operazione 6.4.2*" o, in alternativa, il Codice Unico di Progetto (CUP), **pena l'inammissibilità dell'importo relativo.**
2. Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso e per pagamenti appoggiati esclusivamente su conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario, utilizza le seguenti modalità:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. Le copie del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
 - b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il

- pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o con il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. Il pagamento in contanti **non è consentito**.
4. In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati (o cointestati) al beneficiario e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui all'art. 20; non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Art. 18 Criteri di selezione per la valutazione delle domande

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che:
- a) le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale;
 - b) i punteggi saranno attribuiti relativamente alla situazione del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

PRINCIPIO DI SELEZIONE		N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
A)	Caratteristiche del RICHIEDENTE (Si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da A1 a A4)	A1)	Richiedente GIOVANE. Si utilizzano le appropriate definizioni indicate nell'art. 2 del Bando	No	0	3	12
				Si	3		
		A2)	Richiedente operante nel settore della RISTORAZIONE (valutazione della dimensione desumibile dalle licenze) (i punteggi si possono sommare)	<u>A2.1) Condizione di esistenza</u>		3	
				Si, il richiedente opera nel settore della ristorazione	1		
				No, il richiedente non opera nel settore della ristorazione	0		
				<u>A2.2) - Valutazione sulla dimensione (prima dell'intervento)</u>			
				- fino a 25 coperti	2		
				- da 26 a 50 coperti	1		
				- oltre a 50 coperti	0		
		A3)	Richiedente operante nel settore dell'OSPITALITA' (valutazione della dimensione desumibile dalle licenze) (i punteggi si possono sommare)	<u>A3.1) Condizione di esistenza</u>		3	
				Si, il richiedente opera nel settore dell'ospitalità	1		
				No, il richiedente non opera nel settore dell'ospitalità	0		
				<u>A3.2) - Valutazione sulla dimensione (prima dell'intervento)</u>			
				- fino a 10 posti letto	2		
				- da 11 a 25 posti letto	1		
				- oltre a 25 posti letto	0		
		A4)	Richiedente di RECENTE COSTITUZIONE	Richiedente costituitosi nel corso degli anni 2018-2020	3	3	
				Richiedente costituitosi nel corso degli anni 2015-2017	2		
				Richiedente costituitosi prima del 2015	1		
B)	LOCALIZZAZIONE dell'impresa	B1)	ALTITUDINE del centro aziendale in cui si effettua l'investimento (altitudine rilevabile da Google Hearth) (i punteggi si possono sommare)	Fino a 300 metri slm	0	5	5
				301 - 500 metri slm	2		
				501 - 700 metri slm	3		
				oltre 701 metri slm	4		
				Impresa localizzata in area C2 oppure in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico ((L.R. 3/08/2015 n.19, Unesco)	1		

PRINCIPIO DI SELEZIONE		N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
C)	Priorità in relazione alla tipologia di SETTORE/ATTIVITA' INERENTE L'INTERVENTO oggetto di domanda (con riferimento agli investimenti proposti dal richiedente rispetto a quelli ammissibili ai sensi dell'art. 10 comma 1)	C1)	SERVIZI TURISTICI diversi da pernottamento e ristorazione (i punteggi si possono sommare)	Valutazione dell'ambito di servizi turistici:		6	24
				a) servizi di supporto alla fruizione del turismo outdoor	3		
				b) servizi wellness e attività ludico-sportive	3		
				c) servizi didattico esperienziali per l'integrazione fra turismo, filiere produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio	3		
				d) servizi volti a favorire lo sviluppo di un turismo accessibile "for all"	4		
				e) servizi di trasporto, mobilità e accessori	2		
				f) altro non sopra previsto	1		
	(Si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da C1 a C4)	C2)	Creazione di POSTI LETTO E/O COPERTI ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DISABILITA' FISICO-MOTORIA in un contesto aziendale a sua volta accessibile Per questo intervento si richiama l'art. 2 comma 2) lettere m) e s) e l'art. 10 comma 1.1 lettera g), i quali prevedono la possibilità di creare posti letto e/o coperti solo se accessibili alle persone con disabilità fisico-motoria. Pertanto un intervento di creazione posti letto/coperti accessibili che venga valutato dal GAL in modo "insufficiente" sarà considerato non ammissibile; essendo tale intervento non un obbligo ma una facoltà a disposizione dell'impresa, la sua eventuale non ammissibilità non determinerebbe l'automatica inammissibilità della domanda, qualora quest'ultima contenesse altri e diversi interventi valutati dal GAL come ammissibili.	Insufficiente = I servizi descritti non presentano alcun tipo di fruibilità in ottica "for all". Nel progetto non si rilevano riferimenti a soluzioni atte ad incrementare l'accessibilità del bene e del servizio (edili o non) per persone con disabilità fisico-motoria	Intervento non ammissibile	6	
				Sufficiente = I servizi descritti presentano una minima e generica fruibilità in ottica "for all" connaturata alla tipologia del servizio stesso, senza alcun accorgimento specifico per persone con disabilità fisico-motoria. Nel progetto si rilevano minimi riferimenti a soluzioni atte ad incrementare l'accessibilità del bene e del servizio (edili o non) e/o esse sono ad alto impatto visivo	1		
				Medio = Le opere descritte presentano una chiara fruibilità in ottica "for all", con l'adozione di minimi accorgimenti specifici per persone con disabilità fisico-motoria. Nel progetto si rilevano chiari e puntuali riferimenti a soluzioni atte ad incrementare l'accessibilità del bene e del servizio (edili o non) e/o esse sono a basso impatto visivo	2		
				Elevato = Le opere descritte presentano una puntuale e soddisfacente fruibilità in ottica "for all", con l'adozione di significativi accorgimenti specifici per persone con disabilità fisico-motoria. Nel progetto si rilevano chiari e puntuali riferimenti a soluzioni atte ad incrementare l'accessibilità del bene e del servizio (edili o non) e/o esse sono prive di impatto visivo	4		
				Notevole = Le opere descritte presentano una perfetta fruibilità in ottica "for all", con l'adozione di rilevanti accorgimenti specifici per persone con disabilità fisico-motoria. Nel progetto si rilevano chiari e puntuali riferimenti a soluzioni atte a consentire la perfetta accessibilità del bene e del servizio (edili o non) e/o esse sono prive di impatto visivo	6		

PRINCIPIO DI SELEZIONE		N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
		C3)	COMMERCIO di prodotti locali artigianali e agro-alimentari trasformati e REALIZZAZIONE di corner/vetrine di esposizione/vendita prodotti	C3.1 - Condizione di esistenza: l'intervento richiesto in domanda prevede il miglioramento dell'attività di commercio in attività già esistenti		6	
				Si	2		
				No	0		
				C3.2 - Valutazione sulla tipologia:			
				Non Alimentare o misto	4		
		C4)	ARTIGIANATO E SERVIZI alle imprese (i punteggi si possono sommare)	Alimentare	2	6	
				Servizi a sostegno dell'imprenditoria locale (agricoltura, commercio, artigianato, etc.), utili per l'assistenza e lo sviluppo di attività imprenditoriali.	3		
				Attività artigianale agro-alimentare	2		
				Attività artigianale non agro-alimentare	4		
				Attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati, all'e-commerce, alla connettività, bioedilizia, ecc..	3		
D)	QUALITA' complessiva del progetto (Si possono sommare i punteggi riferiti ai criteri da D1 a D3)	D1)	Capacità del progetto di manifestare RESILIENZA rispetto a situazioni esterne avverse. Il criterio valuta la capacità di creare nuovi spazi, nuovi mercati, nuovi prodotti/servizi, nuove modalità gestionali e organizzative, ecc... (come ad esempio consegna a domicilio, piattaforma di e-commerce, ecc...) Per questo criterio si richiamano l'art. 1 comma 3) e l'art. 9 comma 3) e l'art. 12.1 comma 1) lettera b), i quali individuano l'aumento della resilienza delle imprese quale finalità del Bando, a cui la domanda deve obbligatoriamente conformarsi. Pertanto una domanda che complessivamente venga valutata dal GAL in modo "insufficiente" sarà considerata non ammissibile, essendo il requisito della resilienza un obbligo per poter presentare domanda e non una semplice facoltà a disposizione dell'impresa.	Insufficiente = Non emergono elementi in grado di rappresentare il miglioramento del grado di resilienza dell'impresa, i prodotti/servizi offerti non sono oggetto di alcuna modifica rispetto alla situazione pre-esistente	Domanda non ammissibile	16	36
				Sufficiente = La descrizione dei miglioramenti previsti è superficiale e l'effetto sull'attività dell'impresa è modesto, i prodotti/servizi offerti sono oggetto di modifiche minime rispetto alla situazione pre-esistente	4		
				Medio = I miglioramenti proposti sono illustrati chiaramente e permettono di ipotizzare un effetto apprezzabile sull'attività dell'impresa, i prodotti/servizi offerti sono oggetto di modifiche discrete ma apprezzabili rispetto alla situazione pre-esistente	8		
				Elevato = Sono proposti in maniera chiara e argomentata interventi in grado di avere un evidente impatto positivo sull'attività dall'impresa, i prodotti/servizi offerti sono oggetto di modifiche significative ed evidenti rispetto alla situazione pre-esistente .	12		
				Notevole = Dal progetto emergono soluzioni innovative, la cui applicazione permetterà all'impresa un notevole miglioramento della resilienza e capacità di stare sul mercato, i prodotti/servizi offerti sono oggetto di modifiche notevoli rispetto alla situazione pre-esistente	16		

PRINCIPIO DI SELEZIONE		N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
		D2)	QUALITA' E COMPLETEZZA della proposta di investimento. Si intende premiare la capacità del progetto, attraverso una descrizione chiara puntuale e concreta dei vari aspetti, di rispondere in modo coerente agli obiettivi del Bando. La valutazione è fatta in base agli obiettivi e alle caratteristiche dell'intervento proposto e alla coerenza degli investimenti con le finalità del Bando (art. 2, 9 e 10) Per questo criterio si richiamano l'art. 18 comma 1), l'art. 21.2 e l'art. 21.3 comma 11) lettera c), secondo i quali la valutazione è fatta sulle informazioni fornite dal richiedente compilando gli allegati e allegando la documentazione prevista dal Bando e richiesta dal GAL. Pertanto una domanda che non contenga le informazioni utili alla comprensione/valutazione degli investimenti, e che complessivamente venga quindi valutata dal GAL in modo "insufficiente", sarà considerata non ammissibile, essendo la fornitura delle informazioni indispensabile e obbligatoria per poter presentare domanda e non una semplice facoltà a disposizione dell'impresa.	Insufficiente = Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione superficiale degli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda, non si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento	Domanda non ammissibile	12	
				Sufficiente = Descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda, si evincono minimamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento	3		
				Medio = Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti il futuro utilizzo delle attrezzature e l'organizzazione del servizio, si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento	6		
				Elevato = Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda, si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento	9		
				Notevole = Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni strumentali richiesti in domanda, si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti a realizzare l'intervento con un notevole approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi	12		
		D3)	SOSTENIBILITA' ECONOMICA del progetto: capacità del progetto di migliorare il livello economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante; il punteggio è assegnato in base ai valori desunti dal Business Plan presentato	Insufficiente	Domanda non ammissibile	8	
				Sufficiente	2		
				Medio	4		
				Elevato	6		
				Notevole	8		

PRINCIPIO DI SELEZIONE		N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
				Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio
E)	Presenza di RETI E CIRCUITI	E1)	Costruzione di o adesione a RETI/CIRCUITI/ACCORDI (anche pre-esistenti) afferenti l'offerta locale relativamente al superamento di criticità inerenti la sua distribuzione e/o la sua commercializzazione. La valutazione è effettuata sul grado di formalizzazione dell'adesione, sull'articolazione e sull'approfondimento degli elementi dell'accordo. Una eventuale valutazione "insufficiente" non comporta inammissibilità della domanda in quanto l'accordo è facoltativo	<u>Valutazione sull'accordo:</u>		4	4
				Insufficiente = Contenuto dell'accordo/impegno scarso e incompleto, trattazione superficiale degli aspetti concernenti la collaborazione e l'erogazione del servizio, non si evincono minimamente informazioni su aspetti organizzativi e rapporti tra le parti	0		
				Sufficiente = Contenuto dell'accordo/impegno minimale e approssimativo, trattazione superficiale relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti la collaborazione e l'erogazione del servizio, si evincono minimamente informazioni su aspetti organizzativi e rapporti tra le parti	1		
				Medio = Contenuto dell'accordo/impegno parzialmente dettagliato e completo, trattazione soddisfacente relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti la collaborazione e l'erogazione del servizio, si evincono parzialmente informazioni su aspetti organizzativi e rapporti tra le parti	2		
				Elevato = Contenuto dell'accordo/impegno dettagliato e completo, trattazione chiara relativa a quasi tutti gli aspetti concernenti la collaborazione e l'erogazione del servizio, si evincono chiaramente informazioni su aspetti organizzativi e rapporti tra le parti	3		
				Notevole = Contenuto dell'intervento estremamente dettagliato e completo, trattazione relativa a tutti gli aspetti concernenti la collaborazione e l'erogazione del servizio, si evincono chiaramente e approfonditamente informazioni su aspetti organizzativi e rapporti tra le parti	4		
F)	PERFORMANCE AMBIENTALE	F1)	PERFORMANCE AMBIENTALE. Il progetto prevede e descrive interventi caratterizzati da elevata performance ambientale/energetica (es. trasporti sostenibili, riduzione dei rifiuti, ecc.). La performance ambientale deve essere riferita ai beni/servizi offerti	Presenza di interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali	4	10	10
				Presenza di interventi che non prevedono consumo di suolo (es. acquisto attrezzature non prevede utilizzo di suolo)	3		
				Presenza di interventi che determinano risparmio idrico	3		
				Presenza di interventi che determinano risparmio energetico	3		
				Presenza di interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento	3		
				Presenza di interventi che incidono positivamente sulla mobilità sostenibile	4		
				Presenza di interventi che consentano di limitare l'utilizzo di materiale non riciclabile, nel rispetto della normativa nazionale e regionale anti contagio	4		
				Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali	2		

PRINCIPIO DI SELEZIONE		N.	CRITERIO DI SELEZIONE	SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE				
				Descrizione	Punti	Al criterio	Al principio			
G)	PRESIDIO del territorio	G1)	Mantenimento di SERVIZI ESSENZIALI, con riferimento: - sia al contenuto intrinseco del servizio (es. negozio multifunzione di paese) - sia al contesto urbano/rurale in cui il servizio stesso viene erogato (es. centro del paese o borgata)	Insufficiente = Non emergono elementi in grado di rappresentare il mantenimento di servizi essenziali	0	5	9			
				Sufficiente = La descrizione degli effetti previsti in termini di mantenimento dei servizi essenziali è superficiale e l'effetto previsto modesto	2					
				Medio = Sono illustrati discretamente i motivi che e permettono di ipotizzare un effetto apprezzabile sul mantenimento di servizi essenziali.	3					
				Elevato = Sono proposti in maniera chiara e argomentata interventi in grado di avere un evidente impatto positivo sui servizi essenziali.	4					
				Notevole = Dal progetto emergono soluzioni innovative, la cui applicazione permetterà all'impresa di migliorare significativamente l'erogazione di servizi essenziali	5					
		G2)	MULTIFUNZIONALITA' L'intervento prevede la fornitura di servizi di interesse anche per la POPOLAZIONE RESIDENTE	No	0	4				
				Si, in maniera modesta	2					
				Si, in maniera rilevante	4					
						TOTALE			100	100
						PUNTEGGIO MASSIMO			100	100

2. Il **punteggio massimo** attribuibile è pari a 100 punti.
3. Il **punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda è pari a 30 punti**, al di sotto di tali soglie la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.
4. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande con punteggio maggiore per i seguenti principi/criteri, in ordine decrescente:
 - a) D1 - Capacità del progetto di manifestare resilienza rispetto a situazioni esterne avverse
 - b) C - Priorità in relazione alla tipologia di SETTORE/ATTIVITA' INERENTE L'INTERVENTO oggetto di domanda
 - c) sorteggio.
5. Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:
 - a) nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di cui al precedente comma 3, si procederà alla revoca del contributo;
 - b) nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

III PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

Art. 19 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

1. La partecipazione al Bando ha origine con la presentazione della domanda di sostegno.
2. A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno** (a meno della documentazione cartacea eventualmente richiesta dal GAL ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 e dell'art. 21.2):
 - a) Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto) (art. 22.8)
 - b) Domanda di pagamento (art. 23)
 - c) Domanda di proroga (art. 27)
 - d) Domanda di variante (art. 28)
 - e) Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni (art. 31)
 - f) Comunicazione di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 30.4)
 - g) Ritiro della Domanda (Domanda di rinuncia) (art. 30.1)
 - h) Comunicazioni di correzione errori palesi (art. 30.3)
3. Condizioni, limiti e modalità per la presentazione delle domande verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

Art. 20 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

20.1 Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese)

1. La gestione della Domanda di contributo avviene obbligatoriamente e per tutte le sue fasi attraverso i servizi SIAP della Regione Piemonte (Portale Sistema Piemonte).
Dal 18/04/2019, per iscriversi ai servizi SIAP occorre avere un'identità digitale, attraverso uno dei seguenti sistemi:
 - a. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) www.spid.gov.it e www.spid.gov.it/richiedi-spid
 - b. CNS (carta nazionale dei servizi)
 - c. certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ...)
 Il servizio di rilascio delle credenziali d'accesso, a seguito di registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it, non è più attivo. Possono comunque essere ancora utilizzati username e password rilasciate prima del 18/4/2019.
In sintesi:
 - d. gli utenti già registrati prima del 18/04/2019 che erano già in possesso di credenziali di accesso al Sistema Piemonte **possono continuare ad utilizzare username e password rilasciate prima del 18/4/2019;**
 - e. **gli utenti che non risultano già registrati prima del 18/04/2019 sono tenuti a utilizzare una delle tre tipologie di identità digitale sopra elencate** (SPID o CNS o certificato digitale; si precisa che il rilascio delle credenziali non è immediato e pertanto è opportuno attivarsi per tempo).

20.2 Iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte

2. Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il Bando deve iscriversi sul portale Sistema Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale presso **l'Anagrafe Agricola del Piemonte** rivolgendosi alternativamente ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o alla Regione Piemonte.
Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n° 34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.
Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe. A tal fine i richiedenti possono:
 - 2.1. rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'Anagrafe Agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: https://www.arpea.piemonte.it/pagina17529_caa-centri-di-assistenza-agricola.html.

2.2. In alternativa i richiedenti possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando la modulistica reperibile su:

- servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura";
- sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>);

I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it. L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in Anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in Anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/12/2020 (con validazione del fascicolo successiva a tale data e antecedente alla data della presentazione della domanda). Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, in assenza dell'iscrizione non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare la registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

3. **Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli.** La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda all'art. 21.3.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (art. 29 - *Decadenza dal contributo*).

4. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
5. Per tutti i richiedenti le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda (per le imprese agricole), nonché gli immobili oggetto di richiesta di contributo e relative particelle, compresi i dati per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura/operazione ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. CE n. 1305/2013).
6. Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione Piemonte e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Art. 21 Come compilare e presentare le domande di sostegno

21.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

1. Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", servizio "PSR 2014-2020". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente del GAL, per fini operativi. I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:
 - a. il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con **una delle tre tipologie di identità digitale sopra elencate** (SPID o CNS o certificato digitale) o con le credenziali di accesso acquisite prima del 18/04/2019 mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata in forma cartacea. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in Anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in Anagrafe tra i soggetti collegati;
 - b. tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica; in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale; in tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.
2. Il servizio on-line "PSR 2014-2020" disponibile al link <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti> è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno. **La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione** e deve riportare lo stato "trasmesso".

21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

3. La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere comprensiva degli allegati sotto riportati. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli e ad evidenziare le eventuali carenze, fermo restando **che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza**. Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati e al loro contenuto, **pena il rischio di rigetto della domanda stessa**. Si richiama la previsione dell'art. 20.2 comma 3 secondo cui tutta la documentazione presentata in domanda **ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**.
4. Alla domanda di sostegno deve essere allegata (negli appositi spazi destinati agli allegati) la seguente documentazione in formato PDF (e altri formati eventualmente richiesti dal GAL, es. JPG ove sia più opportuno) da trasmettere in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB):
 - 1) **Allegato 1 – Progetto di investimento e informazioni** – Modello GAL – Descrizione del progetto di investimento firmato dal richiedente e dal professionista incaricato, **pena la non ammissibilità della domanda**, in formato pdf e doc;
 - 2) **Allegato 2** – Modello GAL – **Dichiarazione di adesione a reti/circuiti/itinerari/accordi**;
 - 3) **Copia della Delibera dell'Organo Amministrativo del proponente la domanda** (se costituito in forma di società) che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando, con l'approvazione del progetto da presentare al GAL per l'importo candidato e l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento.

- 4) **Allegato 3** – Modello GAL – Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con attestazione dei codici ATECO attribuiti, della dimensione di impresa, di non essere impresa in difficoltà, in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- 5) **Allegato 4** – Modello GAL: Dichiarazione sul recupero dell'IVA. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione del richiedente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA.
- 6) **Allegato 5** – Modello GAL – Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa per le imprese cooperative, con indicazione della data di revisione ultima.
- 7) **Allegato 6** – Modello GAL – Dichiarazione in materia di "De Minimis".
- 8) Visura Camerale con data non anteriore a 30 giorni;
- 9) Visura Catastale delle aree/immobili oggetto di intervento non anteriore a 30 giorni;
- 10) documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente delle aree/immobili oggetto di intervento, la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo quinquennale di uso e di destinazione, a partire dalla data di erogazione finale del contributo; tale documentazione dovrà essere fornita come segue:
 - a) se in proprietà: atto di proprietà
 - b) se non in proprietà oppure in comproprietà:
 - b.1 - a titolo esemplificativo, atti, contratti, comodati d'uso, locazioni, istituzione di diritti come l'usufrutto, ecc...
 - b.2 - Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf (**Allegato 7** – Modello GAL)
- 11) Per interventi non soggetti a computo metrico per ciascun intervento in domanda (per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal prezziario regionale):
 - a) almeno n. 3 preventivi indipendenti (forniti da n. 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi, compresi impianti, opere in falegnameria, ecc...); i preventivi devono essere datati e sottoscritti (timbro e firma) dal fornitore. In particolare si richiede di fornire tutti i tre preventivi per ciascuna delle forniture, ciascun preventivo dovrà essere datato e fornito su carta intestata del fornitore, nonché sottoscritto e timbrato dal fornitore stesso in originale; al GAL dovrà essere trasmessa la scansione a colori dell'originale del preventivo datato, timbrato e firmato in originale.
 - b) **Allegato 8 – Quadro di raffronto** – Modello GAL – quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico-economica, sottoscritto dal legale rappresentante, che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Si precisa che:
 - b.1 - deve essere indicata la motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi-benefici (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso); in caso di scelta del preventivo diverso da quello col prezzo più basso, la scelta deve essere adeguatamente motivata da considerazioni di natura tecnica ulteriori alla locuzione "miglior rapporto qualità-prezzo";
 - b.2 - per ciascuna fornitura occorre indicare i costi unitari, il numero di pezzi acquistati e il costo totale.
 - c) Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e contestualmente occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
 - d) Per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- 12) Per lavori fondiari/edili/impianti/sistemazioni, in relazione al tipo di intervento candidato: fascicolo di progetto definitivo delle opere da realizzare secondo quanto richiesto per la presentazione del progetto al Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni:
 - a) relazione tecnica descrittiva relativa ai lavori e alle opere di natura fondiaria/edile/impiantistica;
 - b) estratti del PRGC vigente o delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione; stralcio della Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi (BDTRE

- <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione>) con evidenziata la posizione dell'area oggetto di intervento; stralci di mappa catastale con specifica indicazione delle particelle interessate dal progetto;
- c) documentazione fotografica dell'area/immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito;
 - d) disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc... (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e di progetto. Nel dettaglio: elaborati grafici di rilievo e di progetto (quotati in scala non inferiore a 1:100). In particolare se l'intervento riguarda il recupero di edificio o sua pertinenza o comunque un contesto avente i connotati della tradizione costruttiva locale occorre:
 - d.1) che il progetto e i relativi elaborati grafici contengano descrizioni e particolari costruttivi che evidenzino, per ogni tipologia di intervento (es. solai, volte, coperture, aperture, ecc ...), la situazione esistente e quella prevista in progetto,
 - d.2) che la documentazione fotografica sia adeguata a rappresentare in dettaglio tutte le parti oggetto di intervento, interne ed esterne (tutti i prospetti),
 per verificare la coerenza degli interventi con la Guida al recupero architettonico e paesaggistico del GAL di cui all'art. 2 comma 2 lettera l);
 - e) in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza;
 - f) **computo metrico estimativo** delle opere e dei lavori previsti (in formato pdf e excel); il computo dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario della Regione Piemonte, nell'ultima edizione vigente al momento della data di pubblicazione del presente Bando. Il computo metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di saldo. Per eventuali voci di spesa non comprese nel Prezziario Regionale dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi, ai sensi dell'art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i.;
 - g) dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del tecnico abilitato di conformità della destinazione d'uso dell'immobile alla normativa urbanistica vigente;
 - h) qualora necessario ai sensi della normativa vigente, i seguenti documenti o l'impegno a richiederli (**allegato 10**):
 - h.1) permesso di costruire, oppure
 - h.2) richiesta di permesso di costruire e dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del tecnico abilitato che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento, oppure
 - h.3) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ecc..;
 - i) dichiarazione in merito all'esistenza o meno sull'area interessata, di **vincoli** di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica; in caso di esistenza di vincoli presentare i necessari nulla-osta **oppure** presentare le relative richieste dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi previsti dalla normativa vigente sull'intervento proposto, corredate da copia dell'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti Terzi (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune) **oppure** fornire l'impegno a presentare le relative richieste sottoscritto dal Legale Rappresentante (**allegato 10**);
 - j) nel caso che il progetto lo richieda, copia dell'avvenuta **trasmissione del progetto ad altri Enti Terzi** (ASL, VVFF, altri) con la richiesta dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi richiesti dalla normativa vigente sull'intervento proposto **e/o** copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole **e/o** impegno a richiederli sottoscritto dal legale rappresentante (**allegato 10**).
- 13) Tutti i pareri/autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti Terzi dovranno essere presentati al GAL, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, con la "Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)" di cui all'art. 22.8 nei tempi che saranno fissati dal GAL successivamente.
- 14) **Documentazione necessaria a dimostrare il possesso di criteri per l'attribuzione di punteggi** di merito di cui all'art. 18; si precisa che i seguenti documenti non sono obbligatori ma in loro assenza il GAL non potrà attribuire i punteggi:
- a) relazione tecnica che illustri i sistemi e le soluzioni atte a:

- a.1 - rendere fruibili gli ambienti da parte di persone con disabilità fisico-motorie, per la valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento su posti letto e coperti e per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio C1 lettera d) e C2 (Creazione di Posti letto e/o coperti accessibili alle persone con disabilità fisico-motoria)
 - a.2 - generare un ridotto impatto ambientale, supportata da adeguata descrizione sul preventivo circa la fornitura, per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio F1 (performance ambientale).
- 15) **Allegato 9** – Modello GAL – Scheda tecnica del Progetto didattico.
- 16) **Allegato 11**: - Modello GAL – Business Plan
- 17) Eventuale ulteriore documentazione utile alla migliore comprensione dell'intervento.
- 18) Copia del Bilancio, della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IVA dell'ultimo esercizio sociale chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di contributo (o documentazione equipollente ai fini della verifica del fatturato, totale di bilancio, dipendenti).
- 19) Copia di un documento di identità⁷ in corso di validità⁸ del legale rappresentante dell'Ente richiedente;
5. Si richiede inoltre cortesemente di far pervenire al GAL una **copia della documentazione cartacea completa entro il 30/06/2021⁹ ore 18:00**, al fine di consentire una più agevole e rapida attività istruttoria; la presenza della documentazione cartacea in assenza di una corrispondente domanda telematica trasmessa nei termini comporta la non ricevibilità della documentazione cartacea che non sarà considerata come domanda.
6. Potrà essere richiesta dal GAL eventuale ulteriore documentazione, anche in formato cartaceo e anche non indicata nel Bando come obbligatoria, fermo restando che tutti i documenti dovranno essere sempre presentati telematicamente su Sistema Piemonte, entro il termine ultimo indicato nelle richieste di integrazione o chiarimenti da parte degli uffici istruttori. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
7. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile e amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento finale del contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

21.3 Impegni

8. In concomitanza con la firma della domanda di sostegno si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto. Gli impegni sottoscritti dovranno essere mantenuti dai beneficiari per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, nelle forme e nei modi indicati nel presente articolo del Bando.
9. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:
- a. sono **essenziali** gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
 - b. sono **accessori** gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.
10. Il mancato rispetto degli **impegni essenziali** comporta la **decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati**. Il mancato rispetto degli **impegni accessori** comporta la **decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati**.
11. **Impegni essenziali**. Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:
- a) realizzare e concludere gli **interventi approvati dal GAL** nei tempi indicati dall'art. 13 "*Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento*" e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al GAL nei tempi previsti e da quest'ultimo autorizzate;
 - b) consentire l'accesso al GAL e agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai cantieri, agli impianti/interventi e alle sedi del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti (anche ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, insieme a tecnici autorizzati dal GAL/Enti); l'accesso dovrà essere altresì consentito a tutta la documentazione che i suddetti Enti riterranno

⁷ Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

⁸ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

⁹ La scadenza è stata modificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 21/04/2021.

necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;

- c) fornire tutta la documentazione prevista dal Bando e/o richiesta dal GAL durante l'iter del Bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ammissibilità delle domande;
- d) mantenere i requisiti di ammissione e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
- e) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali;
- f) mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal Bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria;
- g) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da ARPEA e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i.;
- h) rispettare il vincolo quinquennale di destinazione d'uso degli investimenti.

12. Impegni accessori. Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 del decreto Ministeriale n. 2490/2017 e della D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

- a) non cedere a terzi la gestione dei beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel periodo di impegno pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di collaudo dell'intervento soggetto a sostegno, senza la preliminare autorizzazione del GAL

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = $(5+3+5): 3 = 4,33$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No			

- b) presentare la domanda di Variante in caso di introduzione di nuove voci di spesa (in un computo metrico successivo o con presentazione di preventivi successivi) o nel caso di variazioni del tipo di intervento

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = $(5+3+5): 3 = 4,33$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- c) presentare la eventuale Domanda di proroga nei termini stabiliti all'art. 27

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (2)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(1+1+1): 3 = 1$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- d) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita

cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(3+1+1+)$: 3= 1,67			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- e) fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(1+1+1+)$: 3= 1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Art. 22 Istruttoria delle domande di sostegno

22.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati con informativa

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 14/2014, il Responsabile del Procedimento, connesso al presente Bando è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Langhe Roero Leader. Il Responsabile del trattamento dei dati è Silvia Anselmo, Vice Presidente del GAL. Autorizzati al trattamento sono i funzionari del GAL che si occupano delle varie fasi istruttorie e di controllo delle domande inerenti la partecipazione al Bando, come tempo per tempo desumibili dall'Organigramma/Mansionario del GAL pubblicato sul sito internet del GAL al seguente link <http://amministrazionetrasparente.langheroeroleader.it/DettCat.aspx/Articolazione%20degli%20uffici/21>.

3. Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- il D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

I dati personali forniti al GAL saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR).

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al GAL. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 640/2014.

I dati acquisiti a seguito della presente informativa, relativa a tutte le attività connesse al presente Bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del vincolo di destinazione.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

22.2 Procedure generali di istruttoria

4. L'avvio del procedimento di istruttoria avverrà tramite comunicazione telematica via PEC.
5. La valutazione delle domande di sostegno è effettuata da un organo istruttore (singolo o collegiale) e si articola nelle seguenti fasi di:
 - valutazione amministrativa,
 - valutazione di merito,
 - formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

22.3 Valutazione amministrativa delle domande

6. Tale fase comprende:
 - a. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
 - b. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
 - c. la verifica della presenza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
 - d. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica degli interventi previsti nel progetto presentato in domanda di sostegno e nella documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
 - e. la verifica dell'ammissibilità delle spese, secondo cui la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto sulle spese ammissibili dal presente bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
 - f. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
 - g. la determinazione del contributo concedibile.

22.4 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione

7. La valutazione comprende:
 - a. l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
 - b. l'attribuzione del punteggio complessivo;
 - c. la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

22.5 Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda

8. Nei casi in cui dalla valutazione di cui ai comma precedenti emergesse un esito negativo (non ammissione della domanda) o parzialmente positivo (ammissibilità parziale della domanda), il Responsabile del Procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale della domanda (cosiddetto "Preavviso di Rigetto")**. Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di

cui sopra *interrompe i termini per concludere il procedimento*, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.

Con specifico riferimento alla "ammissibilità parziale", si precisa che la suddetta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. non è da intendersi come "ammissione a finanziamento" parziale della domanda ma come semplice "ammissibilità" parziale, cioè possesso dei requisiti per i quali la domanda potrebbe essere parzialmente finanziata; l'eventuale ammissione a finanziamento potrebbe avvenire esclusivamente a seguito dell'inserimento della domanda in graduatoria in posizione finanziabile, in relazione alle risorse disponibili. Pertanto fino alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet del GAL (e alla eventuale comunicazione di "ammissione" a finanziamento) l'eventuale realizzazione dell'investimento rimane a rischio e pericolo del richiedente.

9. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA E TRASPARENZA dell'attività amministrativa, e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria di tutte le domande che saranno pervenute sul presente Bando, si precisa che:
 - A) il GAL potrà valutare positivamente esclusivamente le controdeduzioni del richiedente che propongano chiarimenti interpretativi e che siano coerenti con il contenuto del progetto presentato al GAL in fase di candidatura della domanda di sostegno;
 - B) conseguentemente, le suddette controdeduzioni, ai fini dell'accoglibilità, non dovranno introdurre elementi di novità o di variante rispetto alla situazione esistente e comunicata al GAL nei documenti progettuali presentati, nei quali era compito del richiedente fornire le necessarie informazioni sia allegando la necessaria documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente ogni aspetto del Progetto;
 - C) la suddetta impostazione sarà ovviamente da estendere anche alle informazioni dichiarate sul modello di domanda telematica, sull'Anagrafe Agricola su Sistema Piemonte e su ogni altro documento o certificazione, conosciuto o conoscibile dal GAL, che attesti la situazione del richiedente alla data della domanda di contributo o comunque alla data dell'invio della comunicazione di preavviso di rigetto (ad es. visite, informazioni su siti web, ecc...).

22.6 Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

10. A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:
 - a) Domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - gli investimenti ammessi;
 - l'ammontare del contributo concesso.
 - b) Domande **ammesse ma non finanziabili** (inserite in graduatoria in posizione non finanziabile) per carenza di risorse.
 - c) Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.
11. La graduatoria e le proposte di esito per ciascuna domanda di sostegno sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione; a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la graduatoria diventa definitiva e per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:
 - negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
 - positivo indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.
12. I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:
 - rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
 - approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che il beneficiario è tenuto ad osservare).
13. Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica via PEC.
14. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione.
15. Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell'istruttoria, qualora il progetto lo preveda, il GAL invita il beneficiario a trasmettere, entro i termini di cui all'art. 22.8, il progetto esecutivo dell'intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole. Si precisa che nel progetto esecutivo non potranno essere previsti investimenti che non siano già stati contemplati e

descritti nella domanda di contributo, fatte salve eventuali modifiche progettuali richieste dagli enti preposti (es. Soprintendenza, ecc..). Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica e nel caso di intercorse variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in sede di domanda di contributo il GAL si riserva di richiedere al beneficiario una procedura di variante.

22.7 Conclusione della procedura di istruttoria

16. La procedura si conclude entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel Bando.
17. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammessa a finanziamento.

22.8 Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)

18. I beneficiari ammessi a contributo dovranno trasmettere, nel caso in cui il progetto lo richieda, entro la data che sarà comunicata dal GAL in fase di ammissione della domanda di contributo (indicativamente entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento), la seguente documentazione:
 - a) Copia del Progetto Esecutivo e di tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti Terzi competenti (vedi art. 21.2 comma 4 punto 12 lettere h), i), j).
 - b) I frontespizi delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza (o altri Enti) con gli estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori, o documentazione equipollente.
19. La Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto), comprensiva di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP) sul portale www.sistemapiemonte.it, già utilizzato per la domanda di sostegno. Il Sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza.

Art. 23 Presentazione delle domande di pagamento

23.1 Domanda di anticipo

1. Il beneficiario potrà richiedere l'erogazione di un anticipo solo ad avvenuto completamento di tutte le procedure di affidamento relative agli investimenti ammessi a contributo.
2. L'importo dell'anticipo richiesto potrà essere al massimo pari al 50% dell'importo del contributo ammesso.
3. Alla domanda di pagamento di anticipo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
 - a. l'anticipo potrà essere richiesto sull'importo del contributo concesso a seguito della comunicazione del GAL, a fronte dell'accensione di **idonea garanzia fideiussoria** di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto. La garanzia a favore di ARPEA dovrà essere resa nel seguente modo:
 - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e autorizzati per il ramo cauzioni. La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non verrà rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA; si precisa che la fidejussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.
 - b. copia di un documento di identità¹⁰ in corso di validità¹¹ del Legale Rappresentante del beneficiario.
4. Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.
5. Si ricorda che il beneficiario deve adempiere alla pubblicazione di cui alla L. 124/2017 commi da 125 a 129, inerente l'obbligo di pubblicare – entro il 30 giugno dell'anno successivo all'incasso, con le modalità previste dalla norma (sito internet o analoghi portali digitali, nota integrativa al bilancio d'esercizio, portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, a seconda delle diverse tipologie di soggetti) – le informazioni relative al

¹⁰ Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

¹¹ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

contributo erogato sul presente Bando qualora di valore complessivo almeno pari a € 10.000; tali informazioni devono contenere come minimo:

- il soggetto erogante: GAL Langhe Roero Leader (attraverso O.P. ARPEA)
- l'importo del contributo ricevuto
- la descrizione del contributo: PSR Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 19 CLLD Leader – Operazione 6.4.2

23.2 Domanda di saldo

6. La domanda di saldo deve essere presentata telematicamente sull'applicativo di Sistema Piemonte **alla scadenza indicata all'art. 13 del Bando**, fatte salve eventuali proroghe richieste e concesse dal GAL ai sensi dell'art. 27 del Bando.
7. La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso con **la restituzione delle somme già percepite per anticipi, maggiorate degli interessi legali**. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
8. Alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
 - a. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva (qualora dovuti) di eventuali certificati di omologazione e/o collaudo, tavole, computo metrico e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi della vigente normativa, ecc...
 - b. certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle forniture redatto da tecnico competente;
 - c. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, qualora dovuta;
 - d. dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta;
 - e. dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuta;
 - f. documenti comprovanti le regolari procedure autorizzative, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
 - g. ulteriori documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa regolarizzati in itinere, qualora dovuti;
 - h. per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati dovrà essere allegata con le seguenti modalità:
 - tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono rispettare quanto indicato all'art. 17 *"Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili"*;
 - dovrà essere caricata a Sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>;
 - L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:
 - copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
 - copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;
 - copia digitale in formato .xml, che comunque dovrà essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto all'art. 24.2;
 - i. dovrà essere garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati, mediante la trasmissione di copia di disposizioni di pagamento e di estratti conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati (o cointestati) al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, e utilizzando gli strumenti e le modalità di pagamento consentiti all'art. 17, **pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante**.
 - j. per i lavori edili **computo metrico consuntivo** che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore
 - k. in caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'Ente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA;

- l. SCIA per l'avvio dell'attività (se dovuta);
 - m. esauriente documentazione fotografica geo-referenzata degli investimenti realizzati;
 - n. al fine di poter effettuare i controlli previsti dal Codice Antimafia vigente il beneficiario di contributo superiore alla soglia prevista tempo per tempo dalla legge (attualmente 25.000 euro) dovrà aggiornare il fascicolo aziendale con i seguenti documenti:
 - la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
 - la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
 - o. copia di un documento di identità¹² in corso di validità¹³ del Legale Rappresentante del beneficiario.
9. I beneficiari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).
10. Per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati non dovrà essere allegata alla domanda ma bensì caricata a sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>
11. Si ricorda che il beneficiario deve adempiere alla pubblicazione di cui alla L. 124/2017 commi da 125 a 129, inerente l'obbligo di pubblicare – entro il 30 giugno dell'anno successivo all'incasso, con le modalità previste dalla norma (sito internet o analoghi portali digitali, nota integrativa al bilancio d'esercizio, portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, a seconda delle diverse tipologie di soggetti) – le informazioni relative al contributo erogato sul presente Bando qualora di valore complessivo almeno pari a € 10.000; tali informazioni devono contenere come minimo:
- il soggetto erogante: GAL Langhe Roero Leader (attraverso O.P. ARPEA)
 - l'importo del contributo ricevuto
 - la descrizione del contributo: PSR Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 19 CLLD Leader – Operazione 6.4.2

Art. 24 Istruttoria delle domande di pagamento

24.1 Istruttoria del GAL

1. L'organo istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:
 - a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi la completezza della documentazione richiesta, il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio (per il saldo).
 - b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti.
 - c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme alle richieste del Bando. Per i lavori verifica sul computo metrico dello stato finale dei lavori e confronto con la spesa accertata da fatture (accertamento della spesa).
 - d) Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
 - e) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso.
 - f) Visita in situ, sul luogo (collaudo, per il saldo) per verificare la realizzazione dell'intervento, valutando la conformità al progetto ammesso a finanziamento.
2. A conclusione delle procedure, l'organo istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco come infra descritto):
 - a) **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
 - b) **Positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, cioè il rispetto degli impegni essenziali (art. 21.3 comma 11), l'importo totale accertato anche in funzione della valutazione delle check list di autovalutazione post-aggiudicazione, e delle istruttorie sulle fasi precedenti;

¹² Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

¹³ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

- c) **Parzialmente positivo** nel caso di esclusione di voci di spesa, di riduzioni e sanzioni (es. per mancata osservanza degli impegni accessori ai sensi art. 21.3 comma 12 del Bando o delle norme sugli appalti pubblici), indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo, e l'ammontare del premio da liquidare.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo**, il Responsabile del Procedimento ne informa il beneficiario il quale, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, può presentare per iscritto le controdeduzioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste controdeduzioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato controdeduzioni nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.

3. Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'organo istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.
4. In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendole in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione (o ratifica) del Consiglio di Amministrazione del GAL, unitamente ai relativi verbali di collaudo.

A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o preliminarmente al CdA ma con successiva ratifica, gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

24.2 Controlli di ARPEA

5. ARPEA effettua il controllo in loco su un idoneo campione di domande di pagamento, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica:
 - a) dell'attuazione dell'operazione in conformità alle norme applicabili;
 - b) di tutti i criteri di ammissibilità;
 - c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
 - d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
 - e) della destinazione (o prevista destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

6. Il GAL effettua il controllo delle autodichiarazioni fornite dai beneficiari per le pratiche estratte da ARPEA, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R.14/2014); si precisa che per le domande di pagamento estratte verranno controllate tutte le dichiarazioni presenti in tutte le istanze presentate dai beneficiari (dalla domanda di sostegno alla domanda di saldo).
7. Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà "leggere" il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

24.3 Controlli ANTIMAFIA

8. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia. La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente presente nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (Sistema Piemonte) nella sezione Documenti.
9. Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

10. La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all'inserimento di una nuova richiesta di informazione.
11. L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario, inserite all'interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.
12. Il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o saldo), alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'Organismo Delegato deve provvedere ad effettuare una richiesta. E' necessario effettuare una richiesta di informativa antimafia per procedimento (codice domanda). In presenza di un'informativa antimafia questa è valida a livello di CUAA.
13. All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC da parte dell'Organismo Delegato, l'applicativo Sistema Piemonte segnala la necessità di acquisizione della certificazione antimafia. Al momento della richiesta della certificazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo Sistema Piemonte PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".
14. Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture dovranno essere inserite dall'Organismo Delegato direttamente nella apposita sezione "*Registro antimafia*" dell'applicativo PSR 2014-20 Procedimenti.

Art. 25 Riduzioni e sanzioni

1. Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento superi di più del 10% quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.
2. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
3. In applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) sono stati definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare (art. 21.3 del Bando).
4. In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

Art. 26 Controlli ex post

1. Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di ARPEA, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro cinque anni dal pagamento finale del contributo si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del GAL;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 27 Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della relativa domanda di saldo, può richiedere **proroghe per un periodo massimo di 6 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla scadenza definita dal Bando per la realizzazione degli interventi.
2. La richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e riguardare motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.
3. La **richiesta di proroga** deve essere presentata al GAL entro **10 giorni consecutivi** antecedenti alla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte); non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'organo istruttore delle domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Consiglio di Amministrazione del GAL. Il Consiglio di Amministrazione del GAL può concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi via PEC, la decisione al beneficiario. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, il RUP può essere autorizzato alla concessione della proroga con successiva ratifica in CdA.
4. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL, il quale individuerà eventualmente la nuova scadenza.

Art. 28 Varianti

28.1 Definizione di variante

1. Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.
2. **Ai sensi del presente Bando la variante è quindi da intendersi come variazione del progetto iniziale approvato dal GAL e non è riconducibile ad altre definizioni individuabili in altra normativa o regolamentazione.**
3. Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:
 - a. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti: i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici agli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

 - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa;
 - non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
 - rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.

Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP (Sistema Piemonte) al GAL.
 - b. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
 - c. le vulture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/ fusione/ incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.
4. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

5. Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere **inferiore al 50%** del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatte salve economie derivanti da scontistica o ribassi d'asta.

28.2 Presentazione della domanda di variante

6. La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 richiesta di variante.
7. La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo **entro 30 giorni consecutivi antecedenti alla scadenza** del termine per la conclusione degli interventi, inoltrando tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:
 - a. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato dal GAL;
 - b. documentazione di cui all'art. 21.2 *"Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare"*, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - c. quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale;
 - d. in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza, occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante;
8. **Le varianti devono sempre essere richieste al GAL e da questo approvate; l'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguiti prima della presentazione su SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.**

28.3 Istruttoria della domanda di variante

9. L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:
 - a. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
 - b. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - c. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
 - d. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente).
10. L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione (o ratifica) del Consiglio di Amministrazione del GAL e comunicato tempestivamente al beneficiario a cura del Responsabile del Procedimento. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste al GAL, ma senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che gli interventi realizzati in variante non siano considerati ammissibili in fase di domanda di pagamento, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal GAL. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della domanda di pagamento rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Art. 29 Decadenza dal contributo

1. La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
 - a. perdita dei requisiti di ammissione;
 - b. mancata conclusione e rendicontazione degli interventi approvati dal GAL entro il termine fissato, fatte salve le possibilità di proroga;
 - c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 (economie derivanti da scontistica o ribasso d'asta);
 - d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
 - e. mancato rispetto degli **impegni essenziali** di cui all'art. 21.3 comma 11;
 - f. violazione del divieto di cumulo dei contributi;
 - g. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
 - h. esito negativo dell'eventuale controllo ex post.
2. In caso di mancato rispetto degli **impegni accessori** di cui all'art. 21.3 comma 12 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

3. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Art. 30 Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

1. Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. La domanda infatti può essere:
 - ritirata (per rinuncia o revoca);
 - non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
 - soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

30.1 Ritiro della domanda

2. In qualsiasi momento il richiedente può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal portale SIAP (Sistema Piemonte), con le modalità previste dall'applicativo, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente il beneficiario farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

30.2 Riesami/ricorsi

3. Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento o di controlli (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria competente con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

30.3 Errori palesi e loro correzione

4. Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento, purché prima della comunicazione via PEC di avvio del procedimento di istruttoria delle domande e comunque purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco.
5. Per la correzione dell'errore palese (come previsto dal Manuale delle procedure, controlli e sanzioni di ARPEA al quale si rimanda) il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore (mero errore materiale) e di aver agito in buona fede.

30.4 Cause di forza maggiore

6. Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
 - a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'oggetto dell'intervento;
 - d. la distruzione fortuita dell'oggetto di intervento;
 - e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
 - f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'oggetto dell'intervento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
7. In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata via PEC la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

Art. 31 Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni

1. Nel caso il beneficiario intenda cedere totalmente o parzialmente la sua azienda/impresa/attività ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, **dovrà darne preliminare comunicazione al GAL** che verificherà il possesso in capo al

- subentrante dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.
2. Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio:
 - a) consentano comunque la realizzazione della totalità degli interventi approvati dal GAL;
 - b) consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti dal beneficiario iniziale con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.
 3. Pertanto, il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare:
 - a) la conoscenza delle disposizioni del presente Bando e della correlata normativa di riferimento che ne disciplina le varie fattispecie;
 - b) la propria volontà a proseguire gli investimenti per completare gli interventi approvati dal GAL (e ammessi a contributo) e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.
 4. Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:
 - a) in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda/impresa/attività ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua, nel pieno rispetto dei vincoli temporali definiti dal Bando;
 - b) possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario cedente, che consentano il verificarsi della condizione di cui al comma 1.
 5. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda/impresa/attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
 6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
 - b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
 7. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
 8. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda/impresa/attività risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà del soggetto. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

Art. 32 Normativa

1. Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:
 - Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
 - Reg. (UE) n. 1308/2013;
 - Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (art. 2 commi 3 e 4);
 - Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per i limiti dimensionali delle PMI;
 - Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

- Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- L. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”* art. 1 commi da 125 a 129 che disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori;
- D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*
- D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- Legge 580/1993 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- D.P.R. 581/1995 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- D.M. MIPAAF n. 350 del 08/09/1999 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- Legge 381/1991 art. 4 e s.m.i che fornisce la definizione di persone svantaggiate;
- Legge n. 68 del 12 marzo del 1999 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- D.Lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- D.Lgs. 62 del 21/05/2018 relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati
- L. N. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali (art 4)
- L. R. n. 54/1979 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto
- L. R. n. 31/1985 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
- L. R. n. 14/1995 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere
- L. R. 34/1995 s.m.i tutela e valorizzazione dei locali storici
- L. R. n. 18/1999 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica
- L. R. n. 28/1999 e s.m.i. *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*
- L.R. n. 4/2000 e s.m.i. *“Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”*
- L. R. n. 38/2006 e s.m.i. Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Legge Regione Piemonte n. 2 del 23 febbraio 2015 – *“Nuove disposizioni in materia di agriturismo”*
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R: *“Regolamento regionale recante Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”* e Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R: *“Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: “Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).”*
- L. R. n. 1/2009 e s.m.i *“Testo unico in materia di artigianato”*

- L. R. n. 17/2013 e s.m.i. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno, art. 26 "Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani" attuazione con D.G.R. n. 74 - 7665 del 21.05
- D.P.G.R. del 3 marzo 2008, n. 2/R Regolamento regionale recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale
- L.R. n. 3 del 11 marzo 2015, Disposizioni regionali in materia di semplificazione (Cap. II Semplificazioni in materia di turismo).
- L. R. 3 Agosto 2017 n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- D.P.G.R. del 08/06/2018 n. 4/R Regolamento Regionale recante: *"Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)"*.
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" articolo 42 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" e s.m.i.
- L.R. n. 14 del 11 luglio 2016, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica"
- D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
- D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
- L.R. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo";
- L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i.
- L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i.
- L.R. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"
- Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R"
- Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>
- L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 "Rete rurale nazionale 2014-2020" – Mipaaf.
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
- PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Langhe Roero Leader "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANORAMICHE Langhe e Roero", approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987/A1808A del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
- Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/manuali> , di cui all'art. 2 comma 2 lettera l)
- MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
- Normativa/regolamentazione vigente di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL, in quanto applicabili anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
 - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;

- Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni fornite dal Manuale/Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 2 lettera l);
- Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell'area di riferimento.
- Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento oggetto di contributo
- Prezzario Regionale, in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Art. 33 Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

1. Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014¹⁴ della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione. Tutte le azioni di informazione e comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR e alla Misura di riferimento del Bando.
2. Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm - Leader Misura 19.
3. Tale obbligo costituisce impegno accessorio (art. 21.3 comma 12).

Art. 34 Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno mandare un'e-mail a info@langheroeroleader.it o rivolgersi al GAL, esclusivamente previo appuntamento, nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Dal lunedì al giovedì	9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30

Si precisa che durante il periodo dell'emergenza sanitaria da CoViD 19, non saranno effettuate riunioni in presenza. Anche in ottemperanza all'art. 1 comma 1 lettera d) punto 5) del DPCM 18/10/2020, eventuali riunioni con gli utenti esterni del GAL (richiedenti domanda, beneficiari, fornitori, altri soggetti) non potranno svolgersi in presenza presso gli uffici ma esclusivamente attraverso soluzioni tecnologiche e modalità di collegamento a distanza.

2. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA, PUBBLICITA' E TRASPARENZA dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 - e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria delle domande che perverranno sul Bando in oggetto - si precisa che il GAL non può precorrere i tempi e anticipare ai singoli richiedenti le valutazioni che ricadono propriamente nell'attività istruttoria. Pertanto non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi alle oggettive disposizioni presenti nel Bando e alla loro interpretazione; sarà cura del richiedente valutare se la propria situazione/candidatura è rispondente o meno alle disposizioni del Bando.

Art. 35 Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. (Programma di sviluppo Locale) del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet al seguente link <https://www.langheroeroleader.it/articles/view/programma-di-sviluppo-locale>.

¹⁴ Art. 13 e Allegato III del Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione.

Art. 36 Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it e trasmesso via e-mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
 - Comuni del GAL,
 - Unione Montana Alta Langa,
 - Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo,
 - Soci Privati del GAL.

APPENDICI

Appendice A: elenco prodotti di cui all'allegato 1 del TFUE

ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA

Allegato 1: Progetto di investimento e informazioni

Allegato 2: Dichiarazione di adesione o impegno ad aderire a reti/circuiti/itinerari/accordi

Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA

Allegato 4: Dichiarazione sul recupero dell'IVA

Allegato 5: Dichiarazione di avvenuta revisione cooperativa

Allegato 6: Dichiarazione in materia di "De Minimis"

Allegato 7: Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi

Allegato 8: Quadro di raffronto totale dei preventivi e relazione tecnico economica

Allegato 9: Scheda tecnica del progetto didattico

Allegato 10: Impegno a richiedere autorizzazioni

Allegato 11: Business Plan